

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 novembre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2017, n. 7.

Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare. (17R00227) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 2017, n. 3.

Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale. (17R00183) Pag. 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 aprile 2017, n. 089/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2015, n. 196 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l'Audiovisivo destinato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, nonché il funzionamento del Comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 «Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia»). (17R00260) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 aprile 2017, n. 090/Pres.

Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale). (17R00261) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2017, n. 9.

Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture. (17R00243). Pag. 29



REGIONE BASILICATA

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2017, n. 6.

Avviso di rettifica alla legge regionale del 28 aprile 2017, n. 7, della Regione Basilicata concernente «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019».

Legge di stabilità regionale 2017. (17R00237) *Pag.* 36

(17R00431). *Pag.* .41



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2017, n. 7.

Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2017)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione promuove la massima diffusione delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni vitali in ambiente extra ospedaliero, mediante percorsi formativi e informativi volti a preparare il maggior numero di persone alle tecniche di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare, con l'uso del defibrillatore semiautomatico.

2. Le norme di cui alla presente legge sono rivolte principalmente ai soggetti che hanno in custodia minori o operano negli ambiti frequentati da minori.

3. I corsi formativi sono svolti dai centri di formazione abilitati a rilasciare l'autorizzazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extra ospedaliero (BLSD) accreditati dalla regione.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 39

1. Dopo il punto 8, del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1976, n. 39 (Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei Servizi consultoriali), è inserito il seguente:

«8-bis) Diffondere la conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è inserita la seguente:

«e-bis) la promozione di iniziative tese a diffondere la conoscenza da parte degli utenti e degli operatori del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali

delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali».

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole: «qualificazione del personale» sono inserite le seguenti:

«, con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28

1. Dopo la lettera m, del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), è inserita la seguente:

«m-bis) la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso».


2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 28/2007 è inserita la seguente:

«d-bis) previsione, nei criteri di erogazione del contributo di cui alla lettera d), di una specifica premialità a favore delle scuole paritarie dell'infanzia che istituiscono percorsi formativi e informativi sulle tecniche salvavita e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica, la rianimazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore semiautomatico rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti.».

3. Dopo la lettera n) del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 28/2007 sono inserite le seguenti:

«n-bis) la promozione, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con l'ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative, di percorsi informativi e formativi, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, riguardanti le tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali dai centri di formazione BLSD accreditati dalla Regione Piemonte;

n-ter) la sensibilizzazione, tramite campagne di comunicazione gestite dalle Aziende sanitarie regionali, delle istituzioni scolastiche e formative, rivolte al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare



il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopraccitate, tenuti dai centri di formazione BLSA accreditati dalla Regione Piemonte;

n-quater) la previsione di una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSA accreditati dalla Regione Piemonte, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.».

Art. 5.

Regolamento attuativo

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con apposito regolamento gli strumenti e le azioni atti a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, con particolare riguardo ai criteri di accreditamento delle strutture che si occupano di minori.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per la realizzazione dei percorsi formativi e informativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 nel biennio 2017-2018, sono previsti oneri complessivamente pari a 100.000,00 euro per ciascun anno del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ripartiti in 75.000,00 euro per i percorsi formativi e in 25.000,00 euro per i percorsi informativi, i quali stanziamenti sono iscritti nell'ambito della missione 13 programma 13.08 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede per il biennio 2017-2018 con le risorse finanziarie della missione 20 programma 20.03 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 aprile 2017

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

17R00227

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 2017, n. 3.

Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2017*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMPETENZE

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'assistenza sanitaria in Alto Adige nonché l'organizzazione della stessa.

2. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, garantisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. La Provincia assicura i livelli essenziali di assistenza e quelli aggiuntivi eventualmente previsti a livello provinciale tramite il Servizio sanitario provinciale. Il Servizio sanitario provinciale opera senza distinzione di condizioni individuali e sociali, garantendo l'uguaglianza degli aventi diritto.

3. La Provincia persegue l'obiettivo di garantire un Servizio sanitario della massima sicurezza, qualità, appropriatezza e sostenibilità.


4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi anche delle risorse del settore privato accreditato, che supportano e integrano il servizio pubblico nel coprire il fabbisogno complessivo di assistenza.

5. Per il conseguimento delle proprie finalità il Servizio sanitario provinciale favorisce l'apporto del volontariato prestato da persone e istituzioni in campo socio-sanitario, nel rispetto della programmazione sanitaria.

Art. 2.

Competenze della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale è l'organo di governo politico del Servizio sanitario provinciale. La Giunta provinciale detta gli obiettivi fondamentali dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ed emana le direttive generali per la loro realizzazione e per la verifica dei risultati conseguiti.



2. La Giunta provinciale, la/il Presidente della Provincia e l'assessora/l'assessore provinciale alla salute esercitano le funzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3. Competono alla Giunta provinciale in particolare:

a) l'approvazione del piano sanitario provinciale e dei piani di settore nonché degli atti di indirizzo e di programmazione provinciale;

b) la definizione dei principi e criteri per la stesura dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;

c) l'approvazione dell'atto aziendale predisposto dalla direzione dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nonché l'approvazione di atti amministrativi dell'Azienda sanitaria che la Giunta provinciale definisce come strategici;

d) la nomina, nei casi ad essa spettanti, delle commissioni per il conferimento di incarichi agli organi gestionali dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;

e) la nomina, nei casi ad essa spettanti, degli organi gestionali dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;

f) il potere di sostituire gli organi gestionali dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige che la stessa Giunta ha nominato;

g) la costituzione e nomina degli organi collegiali competenti in materia di prestazioni sanitarie e di igiene e sanità pubblica, eccetto quelli di competenza esclusiva dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;

h) la disciplina e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie, nonché la disciplina e l'adozione dei provvedimenti necessari per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei liberi professionisti sanitari;

i) la vigilanza sulle istituzioni e sui servizi sanitari privati;

j) il controllo sugli accordi contrattuali stipulati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie;

k) la decisione sui ricorsi amministrativi in materia di sanità, riguardanti le prestazioni sanitarie, i contributi e gli atti amministrativi relativi al settore dell'igiene e sanità pubblica;

l) la fissazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nonché dell'eventuale quota di compartecipazione della popolazione alla spesa sanitaria;

m) l'assegnazione delle risorse finanziarie e immobiliari al Servizio sanitario provinciale e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Azienda sanitaria;

n) l'approvazione dei lavori di costruzione, ampliamento e ricostruzione dei beni immobili destinati con apposito vincolo al Servizio sanitario provinciale, la messa a disposizione dei medesimi all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e ad altri soggetti pubblici e privati, nonché l'approvazione del piano triennale di investimento, comprensivo del programma sulle grandi apparecchiature elettromedicali e degli investimenti nel settore informatico;

o) la sorveglianza del rispetto dei livelli essenziali di assistenza e la determinazione dei livelli di assistenza aggiuntivi eventualmente previsti a livello provinciale, nonché la disciplina delle relative condizioni e modalità di accesso;

p) la vigilanza sulla regolarità e sulla sicurezza delle attività sanitarie;

q) l'approvazione dei principi per la formazione in sanità;

r) la definizione delle modalità per la vigilanza e il controllo dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;

s) il controllo e l'analisi economico-finanziaria dell'impiego delle risorse destinate al Servizio sanitario provinciale in conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale;

t) l'individuazione delle procedure e delle modalità per la verifica dei risultati complessivi del Servizio sanitario provinciale tramite l'impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario e per la verifica della conformità degli stessi alla programmazione sanitaria provinciale;

u) la valutazione dei risultati conseguiti dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nonché la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte della direttrice/del direttore generale;

v) la determinazione, l'istituzione nonché la soppressione di strutture complesse sanitarie.

4. La Giunta provinciale è autorizzata a disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative in materia sanitaria in tutti i casi in cui questo si renda necessario per dare attuazione ad accordi o intese conclusi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata.

Art. 3.

Competenze dell'amministrazione provinciale

1. La Provincia esercita, tramite l'amministrazione provinciale, funzioni di programmazione strategica, indirizzo, vigilanza e controllo del Servizio sanitario provinciale. Essa assegna al Servizio sanitario provinciale le risorse finanziarie necessarie.

2. Con regolamento di esecuzione è determinata la ripartizione delle competenze in materia di salute all'interno dell'amministrazione provinciale. Sono fatte salve le competenze dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Art. 4.

Azienda sanitaria dell'Alto Adige

1. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, di seguito denominata Azienda sanitaria, è un ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.

2. L'Azienda sanitaria assume le attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa vigente in materia, nonché quelle contenute nel piano sanitario provinciale. All'Azienda sanitaria compete la strategia aziendale e la programmazione operativa, nonché l'erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei principi di efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse disponibili. L'Azienda sanitaria assicura un'assistenza sanitaria completa alla popolazione e garantisce la continuità assistenziale attraverso l'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma coordinata e attraverso la collaborazione con il settore sociale ai fini dell'integrazione socio-sanitaria sull'intero territorio provinciale.



Per assolvere a questi compiti l'Azienda sanitaria opera in conformità a quanto previsto dal piano sanitario provinciale, ai piani di settore nonché agli indirizzi e alle disposizioni della Giunta provinciale.

3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sanitaria sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. L'atto aziendale definisce in primo luogo l'assetto organizzativo dell'Azienda sanitaria e delle strutture sanitarie che in essa operano, in modo da assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. L'atto aziendale garantisce inoltre la gestione dei flussi informativi e comunicativi tra tutti i livelli gerarchici aziendali. L'atto aziendale è predisposto dalla direzione aziendale dell'Azienda sanitaria, sentite le organizzazioni sindacali in merito agli aspetti riguardanti il personale, ed è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale. Esso è adottato dalla direttrice/dal direttore generale entro i dieci giorni successivi all'approvazione da parte della Giunta provinciale. La ripartizione provinciale salute vigila sull'attuazione dell'atto aziendale e al riguardo pubblica una relazione entro giugno di ogni anno.

Art. 5.

Controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti dell'Azienda sanitaria

1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale i sottoelencati provvedimenti adottati dall'Azienda sanitaria:

a) le modifiche della dotazione organica e del fabbisogno del personale, suddiviso per profili sanitari e comprensori sanitari anche in relazione al fabbisogno di prestazioni sanitarie rilevato ai sensi dell'art. 10, comma 12, e della rispettiva pianificazione;

b) i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sanitaria e le relative modifiche, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3;

c) i programmi e piani annuali e pluriennali.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l'esame all'assessora/assessore provinciale alla salute entro il termine di sette giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la decadenza. Se nei quarantacinque giorni successivi al loro ricevimento la Giunta provinciale non si pronuncia, i provvedimenti divengono esecutivi.

3. L'assessora/l'assessore provinciale alla salute può chiedere all'Azienda sanitaria, entro quindici giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito al comma 2 per l'esercizio del controllo è sospeso e riprende a decorrere dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi richiesti. I provvedimenti si intendono decaduti, qualora l'Azienda sanitaria non ottemperi alla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

TITOLO II

AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE

Capo I

ORGANI E VERTICE DELL'AZIENDA SANITARIA

Art. 6.

Organi dell'Azienda sanitaria

1. Sono organi dell'Azienda sanitaria la direttrice/il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Direttrice/Direttore generale

1. La direttrice/Il direttore generale è la/il legale rappresentante dell'Azienda sanitaria. Alla direttrice/Al direttore generale spetta la responsabilità della gestione complessiva dell'Azienda sanitaria.

2. Fermi restando i compiti attribuiti alla direzione aziendale, la direttrice/il direttore generale è responsabile in particolare dei seguenti adempimenti:

a) adozione dell'atto aziendale;

b) negoziazione del finanziamento aziendale con la provincia;


c) gestione dell'Azienda sanitaria e adozione dei relativi provvedimenti e atti regolamentari; fatte salve specifiche disposizioni di legge, di norma la direttrice/il direttore generale attribuisce le rispettive funzioni alle e ai responsabili delle varie articolazioni organizzative aziendali, in relazione alla rispettiva sfera di competenza, secondo quanto stabilito nell'atto aziendale; restano ferme le competenze della direttrice/del direttore generale in materia di amministrazione generale, d'indirizzo e pianificazione, di soluzione dei conflitti di competenza positivi e negativi nonché di verifica e valutazione delle performance complessive dell'Azienda sanitaria;

d) adozione del piano generale triennale di azienda e degli atti di programmazione annuale;

e) approvazione del bilancio preventivo annuale e del bilancio d'esercizio;

f) nomine, revoche e atti analoghi attribuiti alla direttrice/al direttore generale da disposizioni vigenti. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro della direttrice/del direttore generale, gli incarichi in essere di direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale, direttrice amministrativa/direttore amministrativo, direttrice/direttore dell'Unità organizzativa per il governo clinico nonché delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari sono prorogati di diritto fino alle nuove nomine, a cui procede la nuova direttrice/il nuovo direttore generale; sono fatte salve tutte le restanti nomine effettuate dalla direttrice/dal direttore generale;

g) negoziazione e definizione degli obiettivi annuali con la direttrice sanitaria/il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo;



h) negoziazione e definizione degli obiettivi annuali e delle relative risorse necessarie con la direttrice/il direttore dell'Unità organizzativa per il governo clinico, la direttrice/il direttore del Dipartimento di prevenzione nonché le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari, sentiti gli altri componenti della direzione aziendale. L'assegnazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi annuali avviene sulla base di direttive e linee guida da rispettare in sede di pianificazione del fabbisogno e deve tenere conto dell'effettivo fabbisogno di prestazioni sanitarie della popolazione;

i) definizione dei servizi, delle attività e delle procedure di rilevanza aziendale e di rilevanza a livello comprensoriale, conformemente alla programmazione sanitaria provinciale, sentiti gli altri componenti della direzione aziendale;

j) adozione del regolamento per la valutazione del personale, sentite le organizzazioni sindacali;

k) definizione della dotazione organica aziendale e sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi di lavoro a livello aziendale.

3. La direttrice/Il direttore generale è coadiuvata/coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dagli altri componenti della direzione aziendale. La direttrice/Il direttore generale può delegare determinate competenze a singoli componenti della direzione aziendale e a dirigenti dell'Azienda sanitaria.

4. La direttrice/Il direttore generale deve motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere espresso dagli altri componenti della direzione aziendale o da altri organismi eventualmente previsti dalla legge o dall'atto aziendale. È responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e risponde personalmente ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di legittima assenza o di impedimento della direttrice/del direttore generale, le relative funzioni sono svolte, su delega della stessa/dello stesso, da uno/una degli altri componenti della direzione aziendale o, in mancanza di delega, dalla direttrice/dal direttore più anziana/anziano di età. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento della direttrice/del direttore generale si protragga ininterrottamente per oltre centottanta giorni, va dato avvio alla procedura per la sua sostituzione.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 8, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di riferimento la direttrice/il direttore generale procede alla verifica dei risultati conseguiti dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale e dalla direttrice amministrativa/dal direttore amministrativo. In caso di valutazione negativa la direttrice/il direttore generale può procedere alla revoca delle rispettive nomine.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 23, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di riferimento la direttrice/il direttore generale procede, assieme agli altri componenti della direzione aziendale, alla verifica dei risultati conseguiti dalla direttrice/dal direttore dell'Unità organizzativa per il governo clinico, dalla

direttrice/dal direttore del Dipartimento di prevenzione e dalle direttrici e dai direttori dei comprensori sanitari. In caso di valutazione negativa la direttrice/il direttore generale può procedere alla revoca delle rispettive nomine.

Art. 8.

Nomina della direttrice/ del direttore generale

1. Presso la ripartizione provinciale salute è istituito l'elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell'Azienda sanitaria.

2. La direttrice/Il direttore generale è nominata/nominato dalla Giunta provinciale; la scelta è effettuata tra gli aspiranti iscritti nell'elenco provinciale degli idonei di cui al comma 1, previo avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima della nomina, sui siti internet della provincia e dell'Azienda sanitaria. Entro centoventi giorni dalla nomina della direttrice/del direttore generale da parte della Giunta provinciale ha luogo una sua presentazione e audizione in consiglio provinciale.

3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

a) i presupposti per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli idonei di cui al comma 1; sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale le persone iscritte nel relativo elenco nazionale degli idonei, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione;

b) le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati da proporre alla Giunta provinciale;

c) i criteri e le procedure per la valutazione della direttrice/del direttore generale, salvo quanto previsto dai commi 4, 6 e 7 dell'art. 11.

4. La nomina della direttrice/del direttore generale deve essere effettuata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Qualora la nomina non sia possibile entro tale termine, con provvedimento motivato dall'eccezionalità del caso è nominata/nominato una commissaria straordinaria/un commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino a quando la Giunta provinciale non abbia provveduto alla nomina ai sensi del comma 2.

Art. 9.

Direzione aziendale e Consiglio gestionale dell'Azienda sanitaria

1. La direzione aziendale è composta dalla direttrice/dal direttore generale, dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale e dalla direttrice amministrativa/dal direttore amministrativo.

2. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo coadiuvano la direttrice/il direttore generale nell'esercizio delle funzioni di gestione dell'Azienda sanitaria e nella predisposizione dei relativi provvedimenti e atti regolamentari.



3. La direzione aziendale in particolare:

a) provvede alla redazione dell'atto aziendale, da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale;

b) predispone gli atti amministrativi dell'Azienda sanitaria che la giunta provinciale definisce come strategici;

c) partecipa alla definizione degli obiettivi e dei programmi aziendali da attuare nel quadro della programmazione sanitaria provinciale, con l'indicazione delle relative priorità e delle risorse necessarie al loro conseguimento; in particolare la direzione aziendale partecipa alla predisposizione del piano generale triennale nonché degli atti di programmazione annuale dell'azienda. Gli atti di programmazione annuale sono costituiti dal programma operativo annuale contenente le priorità e gli obiettivi concretamente da raggiungere, dal *budget* aziendale e dal bilancio preventivo annuale. Il piano generale triennale nonché gli atti di programmazione annuale dell'azienda devono essere predisposti nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e degli atti di indirizzo della giunta provinciale o dell'assessora/assessore provinciale alla salute, e devono garantire i livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza nonché il pareggio di bilancio;

d) provvede alla redazione della bozza di regolamento per la valutazione del personale;

e) controlla e valuta i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi aziendali programmati, nonché esercita le funzioni di controllo dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione;

f) svolge gli altri compiti previsti dall'atto aziendale.

4. È istituito il Consiglio gestionale dell'Azienda sanitaria, che ha lo scopo di coinvolgere l'Unità organizzativa per il governo clinico e i comprensori sanitari nelle scelte della direzione aziendale riguardanti in particolare il percorso strategico e le priorità dell'Azienda sanitaria, nonché per garantire un'azione coordinata e possibilmente uniforme nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e amministrative dell'Azienda sanitaria nei comprensori sanitari.

5. Il Consiglio gestionale dell'Azienda sanitaria è composto da:

a) i/le componenti della direzione aziendale;

b) la direttrice/il direttore dell'unità organizzativa per il governo clinico;

c) le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari.

6. Il Consiglio gestionale dell'Azienda sanitaria assicura la predisposizione e l'attuazione nei comprensori sanitari di un sistema assistenziale che, sia sul territorio che in ambito ospedaliero, sia messo in rete e coordinato a livello aziendale. A tal fine il Consiglio gestionale punta alla valorizzazione dell'assistenza territoriale.

7. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio gestionale dell'Azienda sanitaria sono disciplinati nell'atto aziendale.

8. In caso di assunzione di una funzione dirigenziale all'interno del Consiglio gestionale dell'Azienda sanitaria, alle dirigenti e ai dirigenti va corrisposta una retribuzione almeno pari a quella percepita fino a quel momento.

Art. 10.

Direttrice sanitaria/Direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale, direttrice amministrativa/direttore amministrativo e direttrici/direttori dei comprensori sanitari

1. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario svolge le seguenti funzioni:

a) dirige i servizi sanitari sul piano organizzativo ed igienico-sanitario, in collaborazione con la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali;

b) dirige il personale nelle materie di sua competenza;

c) coordina gli interventi di promozione della salute nonché quelli di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie;

d) sovrintende all'attuazione delle misure in ambito clinico;

e) garantisce la continuità dei percorsi assistenziali, disponendo controlli di efficacia, qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti.

2. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario esercita potere di indirizzo tecnico e svolge attività di coordinamento e supporto nei confronti delle coordinatrici e dei coordinatori sanitari dei comprensori sanitari. Inoltre svolge, nelle materie di sua competenza, attività di supporto anche nei confronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari.


3. La direttrice/Il direttore tecnico-assistenziale svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) dirige i servizi sanitari attribuiti alla sua competenza in collaborazione con la direttrice sanitaria/il direttore sanitario e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali;

b) dirige, nelle materie di sua competenza, in particolare il personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione, nonché il personale ausiliario e tecnico addetto all'assistenza, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di équipe;

c) garantisce la continuità dei percorsi assistenziali di sua competenza, disponendo controlli di efficacia, qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti.

4. Ferme restando le competenze della direttrice sanitaria/del direttore sanitario in materia di assistenza territoriale, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale svolge inoltre la funzione di promozione, coordinamento, verifica e controllo delle attività di integrazione socio-sanitaria. L'integrazione socio-sanitaria è finalizzata a garantire un'assistenza completa alla persona e la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. A tal fine la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale promuove l'utilizzo di modelli organizzativi che favoriscono l'integrazione socio-sanitaria, il riconoscimento reciproco delle peculiarità professionali delle figure coinvolte, la condivisione di responsabilità sui percorsi assistenziali nonché la possibilità di cooperazione tra istituzioni diverse.



5. La direttrice/Il direttore tecnico-assistenziale esercita potere di indirizzo tecnico e svolge attività di coordinamento e supporto nei confronti delle/dei dirigenti tecnico-assistenziali coordinatrici/ coordinatori dei comprensori sanitari. Inoltre svolge, nelle materie di sua competenza, attività di supporto anche nei confronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari.

6. La direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) dirige i servizi amministrativi dell'Azienda sanitaria;

b) dirige il personale amministrativo dell'Azienda sanitaria, nelle materie di sua competenza;

c) sovrintende e coordina le attività tecnico-amministrative dell'Azienda sanitaria;

d) dirige i progetti di rilevanza aziendale riguardanti l'informatica.

7. La direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo esercita inoltre potere di indirizzo tecnico e svolge attività di coordinamento e supporto nei confronti delle coordinatrici e dei coordinatori amministrativi eventualmente previsti nei comprensori sanitari nonché nei confronti delle dirigenti e dei dirigenti amministrativi dei presidi ospedalieri. La direttrice amministrativa/Il direttore amministrativo svolge, nelle materie di sua competenza, attività di supporto anche nei confronti delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari.

8. Presso la ripartizione provinciale salute sono istituiti gli elenchi provinciali degli idonei alla nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria. Le persone iscritte negli elenchi provinciali devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.

9. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la giunta provinciale, in seguito ad una procedura di selezione effettuata tra gli aspiranti iscritti negli elenchi provinciali degli idonei di cui al comma 8.

10. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

a) i presupposti e le modalità per l'iscrizione negli elenchi provinciali degli idonei di cui al comma 8;

b) le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati;

c) i criteri e le procedure per la valutazione della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, e dall'art. 11, commi 4 e 8.

11. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo coadiuvano la direttrice/il direttore generale, che ne ha la responsabilità,

nella direzione dell'Azienda sanitaria. Essi assumono la diretta responsabilità delle funzioni di loro competenza e concorrono, con proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direttrice/del direttore generale.

12. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e in base alle risorse assegnate con gli atti di programmazione annuale e agli obiettivi definiti con la direttrice/il direttore generale, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari svolgono in particolare le seguenti funzioni:

a) valorizzazione e rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale;

b) coordinamento dei servizi sanitari del rispettivo comprensorio sanitario con i servizi del settore sociale, al fine dell'integrazione socio-sanitaria;

c) rilevazione e valutazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e del soddisfacimento del fabbisogno rilevato, in attuazione degli obiettivi di salute definiti a livello aziendale, compresa la garanzia dell'accesso ai servizi sanitari nel rispettivo comprensorio sanitario, nonché del rispetto dei tempi di attesa definiti a livello provinciale e aziendale;

d) attuazione delle strategie e delle disposizioni della direzione aziendale necessarie a garantire un'efficiente ed efficace funzionamento delle strutture sanitarie nel comprensorio sanitario nonché la continuità assistenziale;


e) svolgimento dei compiti previsti nell'atto aziendale o eventualmente assegnati dalla direzione aziendale;

f) assegnazione delle dotazioni di bilancio ai reparti e servizi dei comprensori sanitari nell'ambito delle programmazioni aziendali e condizioni generali;

g) promozione di innovazioni e sviluppi nei settori collaboratori, apparecchiature, infrastrutture, limitatamente al rispettivo ambito di competenza e in conformità con i piani aziendali strategici e di attuazione.

13. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 12, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari si avvalgono delle strutture e servizi aziendali all'uopo preposti.

14. Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari rispondono direttamente alla direttrice/al direttore generale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione dei servizi sanitari, del coordinamento dei servizi dell'assistenza territoriale con l'Unità organizzativa per il governo clinico in relazione ai servizi dell'assistenza ospedaliera, nonché dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 12, in relazione alle risorse assegnate. Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari hanno inoltre l'obbligo di coadiuvare la direttrice sanitaria/il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale nonché la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo nello svolgimento delle loro specifiche funzioni. Nelle loro funzioni di organizzazione e gestione del comprensorio sanitario, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari esercitano potere d'indirizzo gerarchico nei confronti della coordinatrice sanitaria/del coordinatore sanitario, della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore nonché della coordinatrice amministrativa/del coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto nel loro comprensorio sanitario.



15. Presso la ripartizione provinciale salute è istituito l'elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di comprensorio sanitario.

16. Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la giunta provinciale, in seguito ad una procedura di selezione effettuata tra gli aspiranti iscritti nell'elenco provinciale degli idonei di cui al comma 15.

17. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

a) i presupposti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli idonei di cui al comma 15;

b) le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati;

c) i criteri e le procedure per la valutazione delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari, salvo quanto previsto dai commi 22 e 23 e dall'art. 7, comma 6.

18. Qualora le persone nominate siano dipendenti pubblici e il rapporto di lavoro di direttrice/direttore di comprensorio sanitario sia regolato da contratto di lavoro di diritto privato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2.

19. Il trattamento economico delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari è determinato tenendo conto sia del trattamento economico dei componenti della direzione aziendale che di quello di posizioni analoghe in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono onnicomprensivi.

20. Il trattamento economico delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari dipende dalla dimensione del rispettivo comprensorio sanitario e dalla complessità dei servizi sanitari e non può essere superiore al 70 per cento del compenso base della direttrice/del direttore generale. Il trattamento economico può essere integrato da un ulteriore importo, che non può essere superiore al 15 per cento del trattamento economico, previa valutazione positiva dei risultati di gestione e degli obiettivi raggiunti in materia di sanità e di funzionamento dei servizi; tali obiettivi sono assegnati alle direttrici e ai direttori dei comprensori sanitari dalla direttrice/dal direttore generale al momento della loro nomina e, successivamente, ogni anno. Il trattamento economico complessivo non può superare il tetto massimo previsto dalla normativa vigente.

21. Alle direttrici e ai direttori dei comprensori sanitari spetta, per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per il personale dell'Azienda sanitaria.

22. Nella valutazione dell'attività delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari si tiene conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'Azienda sanitaria, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogata in condizioni di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza.

23. Le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari possono essere dichiarati decaduti dal proprio incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione, accertati dagli organi di controllo.

24. Per ciascuna direttrice/ciascun direttore di comprensorio sanitario la direttrice/il direttore generale, d'intesa con la diretta interessata/il diretto interessato, nomina con proprio provvedimento una sostituta/un sostituto, che ne faccia le veci in caso di assenza o impedimento o che assuma la direzione della rispettiva struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina della nuova direttrice/del nuovo direttore. L'Azienda sanitaria determina l'indennità spettante per lo svolgimento delle funzioni delle sostitute e dei sostituti.

Art. 11.


Rapporto di lavoro dei componenti della direzione aziendale

1. Il rapporto di lavoro della direttrice/del direttore generale, della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo è esclusivo. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata da tre a cinque anni, rinnovabile, le cui clausole sono fissate dalla giunta provinciale in osservanza delle disposizioni sul lavoro autonomo del codice civile, libro V, titolo III, e tenuto conto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva per le rispettive posizioni apicali.

2. Qualora le persone nominate siano dipendenti pubblici, esse sono collocate in aspettativa senza assegni e con il diritto al mantenimento del posto di lavoro secondo la vigente normativa. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico dei dipendenti interessati, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; esse richiedono il rimborso di tutti gli oneri da esse complessivamente sostenuti all'Azienda sanitaria, la quale procede al recupero delle quote a carico dei dipendenti interessati.

3. Il trattamento economico della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del direttore amministrativo è definito in un'ottica di equilibrio aziendale, tenuto conto sia del trattamento economico della direttrice/del direttore generale che di quello di posizioni analoghe in strutture organizzative complesse. I trattamenti economici annui sono onnicomprensivi.

4. Il trattamento economico della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale e della direttrice amministrativa/del



direttore amministrativo non può essere superiore al 90 per cento del compenso base attribuito alla direttrice/al direttore generale. Il trattamento economico può essere integrato da un ulteriore importo, che non può superare il 15 per cento del trattamento economico, previa valutazione positiva dei risultati di gestione e degli obiettivi raggiunti in materia di sanità e di funzionamento dei servizi; tali obiettivi sono assegnati dalla Giunta provinciale alla direttrice/al direttore generale e da quest'ultima/ultimo alla direttrice sanitaria/al direttore sanitario, alla direttrice/al direttore tecnico-assistenziale e alla direttrice amministrativa/al direttore amministrativo al momento della rispettiva nomina e, successivamente, ogni anno. Il trattamento economico complessivo non può superare il tetto massimo previsto dalla normativa vigente.

5. Ai componenti della direzione aziendale spetta, per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per il personale dell'Azienda sanitaria.

6. Nella valutazione dell'attività della direttrice/del direttore generale, la Provincia può eventualmente applicare i criteri e sistemi di valutazione concordati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo scopo di assicurare omogeneità nella valutazione delle direttrici e dei direttori generali. Nella valutazione dell'attività della direttrice/del direttore generale si tiene conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'Azienda sanitaria, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogata in condizioni di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza.

7. La Giunta provinciale può, sentita/sentito l'interessata/l'interessato, dichiarare la decadenza dall'incarico della direttrice/del direttore generale e risolvere il contratto di lavoro, in caso di gravi e comprovati motivi, di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione, accertati dagli organi di controllo, nonché in caso di valutazione negativa dello svolgimento dell'incarico dirigenziale.

8. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale e la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo possono essere dichiarati decaduti dal proprio incarico in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione, accertati dagli organi di controllo.

9. Per ciascuno degli altri componenti della direzione aziendale la direttrice/il direttore generale, d'intesa con la diretta interessata/il diretto interessato, nomina con proprio provvedimento una sostituta/un sostituto che ne faccia le veci in caso di assenza o impedimento o che assuma la direzione della rispettiva struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla nomina della nuova/del nuovo titolare. L'Azienda sanitaria determina l'indennità spettante per lo svolgimento delle funzioni delle sostitute e dei sostituti.

Art. 12.

Appartenza ai gruppi linguistici e proporzionale

1. I posti di direttrice/direttore generale, direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale e direttrice amministrativa/ direttore amministrativo da un lato e quelli di direttrice/direttore di comprensorio sanitario dall'altro costituiscono due categorie a se stanti e sono riservati a persone appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, con riferimento all'intero territorio provinciale.

2. Al fine di garantire una situazione di equilibrio tra i generi, alle nomine effettuate ai sensi della presente legge si applica quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5.

Art. 13.

Unità organizzativa per il governo clinico

1. Nell'esercizio delle sue funzioni in ambito clinico la direzione aziendale è coadiuvata dall'unità organizzativa per il governo clinico.

2. Il governo clinico pone al centro dell'attenzione i seguenti aspetti:

a) l'importanza della funzione clinico-assistenziale dei singoli servizi e dei diversi profili professionali responsabili dell'erogazione di un'assistenza sanitaria qualitativamente elevata alle e ai pazienti;

b) la necessità di integrare efficienza e appropriatezza clinica nella prassi quotidiana dei servizi sanitari;

c) la valutazione della qualità delle prestazioni quale parte integrante dell'attività istituzionale dei servizi sanitari;

d) la necessità di un costante monitoraggio, orientamento e adattamento nonché di una costante regolamentazione dei processi assistenziali;


e) la definizione univoca a livello aziendale delle prestazioni da erogare;

f) la sicurezza delle cure e la gestione del rischio clinico.

3. L'Unità organizzativa per il governo clinico coadiuva la direttrice sanitaria/il direttore sanitario e la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale nella gestione dei servizi sanitari e dei servizi di supporto all'assistenza clinica operanti a livello aziendale.

4. L'Unità organizzativa per il governo clinico garantisce in particolare la messa in rete degli ospedali del Servizio sanitario provinciale, svolgendo per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale compiti di coordinamento delle prestazioni da erogare nell'ambito dell'assistenza sanitaria ospedaliera e di coordinamento del processo di condivisione delle decisioni che le e i responsabili ospedalieri sono tenuti ad assumere.

5. L'Unità organizzativa per il governo clinico svolge inoltre compiti di coordinamento, vigilanza e controllo dei dipartimenti aziendali e delle altre forme di col-



laborazione aziendale per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale.

6. L'Unità organizzativa per il governo clinico si avvale dell'assistenza tecnica del Collegio per il governo clinico.

7. L'Unità organizzativa per il governo clinico è diretta da un medico con una specializzazione, che ha svolto una qualificata attività di direzione in strutture ospedaliere pubbliche o private per almeno cinque anni ed è in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente. La direttrice/Il direttore dell'Unità organizzativa per il governo clinico è nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la Giunta provinciale.

8. L'Unità organizzativa per il governo clinico è parificata ad una struttura complessa. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unità organizzativa per il governo clinico sono disciplinati nell'atto aziendale. Le collaboratrici e i collaboratori dell'unità organizzativa per il governo clinico sono preferibilmente distaccati – anche solo temporaneamente – dall'ambito clinico.

Art. 14.

Collegio per il governo clinico

1. Il Collegio per il governo clinico:

- a) concorre al governo delle attività cliniche;
- b) partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e l'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
- c) presenta proposte per la promozione di misure nella prassi clinica la cui utilità è effettivamente comprovata o che determinano un miglioramento della qualità dell'assistenza alle e ai pazienti;
- d) concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'Azienda sanitaria, prestando particolare attenzione all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziali e di efficienza e alla relativa valutazione attraverso audits clinici, nonché all'individuazione dei requisiti di appropriatezza, di sicurezza e di qualità delle prestazioni;
- e) promuove l'implementazione e l'utilizzo degli strumenti che permettono una costante gestione del rischio clinico;
- f) formula pareri su domande e questioni attinenti al governo delle attività cliniche. L'atto aziendale disciplina le materie nelle quali è obbligatorio richiedere il parere del Collegio per il governo clinico;
- g) svolge altri compiti previsti nell'atto aziendale.

2. Il Collegio per il governo clinico è nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direzione aziendale, ed è presieduto dalla direttrice/dal direttore generale o da una persona da essa/esso delegata. La direttrice/Il direttore dell'unità organizzativa per il governo clinico è membro del Collegio per il governo clinico.

3. L'atto aziendale disciplina la composizione del Collegio per il governo clinico in modo da garantire la partecipazione delle figure professionali sanitarie e tecniche presenti nell'Azienda sanitaria, in particolare delle dirigenti e dei dirigenti sanitari con incarico di direttrice/direttore, con una rappresentanza equilibrata delle discipline e dei comprensori sanitari; nell'atto aziendale sono inoltre disciplinati l'organizzazione e i criteri di funzionamento del Collegio per il governo clinico, nonché i rapporti del Collegio con gli altri organi ed organismi dell'Azienda sanitaria. Ai componenti del Collegio per il governo clinico non è corrisposto alcun compenso aggiuntivo.

Art. 15.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla vigente normativa. La composizione del Collegio dei revisori dei conti deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.


2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica per tre anni e scadono all'approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato. Possono ricoprire l'incarico per non più di tre mandati consecutivi. Ai membri del Collegio spetta un'indennità annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima del dieci per cento del compenso base della direttrice/del direttore generale. L'indennità della/del presidente è del 20 per cento superiore a quello degli altri componenti del Collegio. Ai membri del Collegio è riconosciuto anche il rimborso delle spese stabilite dalla Giunta provinciale.

3. La prima seduta del Collegio dei revisori dei conti è convocata dalla direttrice/dal direttore generale dell'Azienda sanitaria per l'elezione del/ della presidente. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due componenti.

4. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta al mese presso la sede amministrativa dell'Azienda sanitaria. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, anche individualmente, hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili, possono chiedere informazioni alla direttrice/al direttore generale e procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo.

5. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'osservanza delle leggi;
- b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; verifica inoltre i valori dei titoli di proprietà o in custodia, dei depositi e delle cauzioni;
- c) esamina i bilanci di previsione annuali e pluriennali, i bilanci di esercizio e redige apposita relazione;



d) verifica l'amministrazione dell'Azienda sanitaria sotto il profilo economico e si esprime sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sulla sana gestione dell'Azienda sanitaria;

e) esercita il controllo di regolarità amministrativa e formale, con particolare riguardo agli atti di alta amministrazione;

f) verifica gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

g) si esprime sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interno relativi alla gestione aziendale;

h) controlla gli accordi aziendali nell'ambito del personale.

6. Il Collegio dei revisori dei conti redige i verbali secondo gli schemi predisposti dalla ripartizione provinciale salute, trasmettendoli mensilmente alla ripartizione stessa, e adempie all'obbligo informativo nei confronti degli organi di controllo. Il Collegio dei revisori dei conti riferisce almeno trimestralmente alla ripartizione provinciale salute sui risultati dei riscontri eseguiti e sull'andamento della gestione, denunciando immediatamente i casi in cui vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarità. Inoltre trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Azienda sanitaria alla Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16.

Organizzazione interna dell'Azienda sanitaria

1. L'organizzazione interna dell'Azienda sanitaria deve garantire il massimo dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi sanitari nonché l'integrazione socio-sanitaria, secondo quanto previsto dal piano sanitario provinciale e secondo i principi dell'economicità della gestione e del rispetto dei diritti degli utenti. L'Azienda sanitaria, con atto della direttrice/del direttore generale, predispone la «Carta dei servizi», garantisce la cura delle relazioni con le pazienti e i pazienti e i loro famigliari, con il personale e i sindacati e istituisce la commissione mista conciliativa, sulla base delle direttive della Giunta provinciale.

2. L'Azienda sanitaria è strutturata nel settore sanitario e nel settore amministrativo, entrambi diretti dalla direzione aziendale.

3. L'Azienda sanitaria è suddivisa territorialmente in quattro comprensori sanitari, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) Comprensorio sanitario di Bolzano;
- b) Comprensorio sanitario di Merano;
- c) Comprensorio sanitario di Bressanone;
- d) Comprensorio sanitario di Brunico.

4. La Giunta provinciale definisce gli ambiti territoriali dei comprensori sanitari. I comprensori sanitari a loro volta si suddividono in distretti sanitari secondo i bacini di utenza determinati dalle disposizioni vigenti.

5. Ai comprensori sanitari compete, in base al principio di sussidiarietà, la gestione dei servizi sanitari nonché la collaborazione con il settore sociale ai fini dell'integrazione socio-sanitaria nel rispettivo ambito territoriale. In particolare, ai comprensori sanitari compete anche la gestione del rispettivo ospedale comprensoriale con una o, ove previste, più sedi.

6. La direzione comprensoriale è composta dalla direttrice/dal direttore di comprensorio sanitario, dalla coordinatrice sanitaria/dal coordinatore sanitario, dalla/dal dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore e dalla dirigente amministrativa/dal dirigente amministrativo di presidio ospedaliero. Se nel rispettivo comprensorio sanitario dovesse essere prevista anche la figura della coordinatrice amministrativa/del coordinatore amministrativo, sarà quest'ultima a far parte della direzione comprensoriale al posto della dirigente amministrativa/del dirigente amministrativo.

Art. 17.

Monitoring und Controlling

1. L'Azienda sanitaria, in sintonia ed eventualmente ad integrazione delle direttive stabilite dalla giunta provinciale, attiva un sistema di *monitoring* e *controlling* sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, che tiene anche conto:

a) dei risultati dell'assistenza, incluso il gradimento delle e degli utenti dei servizi;

b) della validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la rispondenza delle attività effettivamente svolte con quelle previste;

c) della necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture;

d) dell'appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione dell'assistenza.

2. Il rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta un criterio di valutazione per la conferma degli incarichi nonché per la corresponsione di eventuali indennità di risultato al personale con funzioni dirigenziali dell'Azienda sanitaria. Sono sottoposte a valutazione le seguenti figure con funzioni dirigenziali:

a) la direttrice/il direttore generale;

b) la direttrice sanitaria/il direttore sanitario;


c) la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale;

d) la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo;

e) la direttrice/il direttore dell'Unità organizzativa per il governo clinico;

f) la direttrice/il direttore del Dipartimento di prevenzione;

g) le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari;



- h) le coordinatrici e i coordinatori sanitari;
- i) le/i dirigenti tecnico-assistenziali coordinatrici/coordinatori;
- j) le coordinatrici e i coordinatori amministrativi, se previsti;
- k) le direttrici e i direttori medici;
- l) le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali di area territoriale e di presidio ospedaliero;
- m) le dirigenti e i dirigenti amministrativi di presidio ospedaliero.

Art. 18.

Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali

1. È istituita la Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali, composta dalle e dai presidenti delle comunità stesse o da loro delegate e delegati, dal sindaco/dalla sindaca del Comune di Bolzano o da una sua delegata/un suo delegato, dalla direzione aziendale dell'Azienda sanitaria, dalle direttrici e dai direttori dei comprensori sanitari, dalla direttrice/dal direttore del Dipartimento di prevenzione, dalla direttrice/dal direttore dell'unità organizzativa per il governo clinico, da due direttrici/direttori dei servizi sociali delle comunità comprensoriali nonché dalla direttrice/dal direttore dell'Azienda servizi sociali di Bolzano. La Conferenza, al fine di rispondere alle esigenze socio-sanitarie della popolazione residente in provincia di Bolzano, contribuisce alla definizione dei piani programmatici di sviluppo socio-sanitario, in riferimento anche ai servizi sociali. A tale scopo la direzione aziendale, oltre al piano generale triennale dell'azienda, al programma operativo annuale e alla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda sanitaria, trasmette alla Conferenza anche la documentazione relativa a eventuali progetti o iniziative di miglioramento dei servizi sanitari e di integrazione socio-sanitaria nell'area territoriale o nei presidi ospedalieri del Servizio sanitario provinciale.

2. La Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali, convocata dalla direzione aziendale, si riunisce almeno tre volte all'anno.

Sezione II

SETTORE SANITARIO

Art. 19.

Settore sanitario

1. L'Azienda sanitaria garantisce i livelli essenziali di assistenza in tre aree distinte sul piano organizzativo: l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza territoriale e l'assistenza ospedaliera. L'atto aziendale disciplina l'organizzazione dei servizi sanitari nonché le forme di collaborazione con il settore sociale ai fini dell'integrazione socio-sanitaria.

2. Le forme organizzative dell'assistenza sanitaria primaria, come quelle dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, delle aggregazioni funzionali sul territorio, dei centri di assistenza sanitaria, nonché le forme organizzative dell'assistenza in regime residen-

ziale, come le strutture semplici, le strutture complesse, i dipartimenti e altre forme di collaborazione aziendale, sono disciplinate nell'atto aziendale secondo le direttive del piano sanitario provinciale.

3. Al fine di un coordinamento a livello aziendale, in particolare nel settore dell'offerta e dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, l'Azienda sanitaria istituisce servizi di supporto all'assistenza clinica operanti a livello aziendale, diretti dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario o dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale con l'ausilio dell'unità organizzativa per il governo clinico. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi di supporto all'assistenza clinica operanti a livello aziendale, nonché la loro collaborazione con gli altri servizi sanitari sono disciplinati nell'atto aziendale.

4. L'atto aziendale determina la forma organizzativa delle funzioni e dei servizi aziendali nel settore sanitario, nel rispetto delle disposizioni del piano sanitario provinciale, e ne disciplina il funzionamento e la collaborazione con gli altri servizi sanitari.


Art. 20.

Dipartimenti e altre forme di collaborazione aziendale

1. Allo scopo di migliorare la qualità ed efficienza dei servizi sanitari nonché di coordinare l'erogazione delle prestazioni sanitarie a livello provinciale, l'Azienda sanitaria istituisce i dipartimenti o altre forme di collaborazione aziendale. Il numero, la tipologia - compresa la possibilità di includere strutture del Servizio ospedaliero provinciale e articolazioni territoriali - le competenze, la struttura organizzativa e il regolamento di funzionamento dei dipartimenti nonché le forme di collaborazione aziendale sono definiti nell'atto aziendale, nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e delle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

2. La direttrice/Il direttore generale, su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, nomina una/un dirigente con incarico di direzione delle strutture complesse del Dipartimento a direttrice/direttore o a coordinatrice/coordinatore di dipartimento. La direttrice/Il direttore o la coordinatrice/il coordinatore di dipartimento, il cui incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni, mantiene la titolarità della struttura complessa cui è preposta/preposto al momento del conferimento dell'incarico. La direttrice/Il direttore generale, su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, nomina i responsabili delle altre forme di collaborazione aziendale. Le direttrici e i direttori, le coordinatrici e i coordinatori di dipartimento nonché le persone responsabili delle altre forme di collaborazione aziendale rispondono alla direttrice sanitaria/al direttore sanitario o alla direttrice/al direttore tecnico-assistenziale in ordine al raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello aziendale.

3. Per ogni dipartimento è istituito un Comitato di dipartimento. Il Comitato di dipartimento partecipa alla programmazione, alla realizzazione, al monitoraggio e alla verifica delle attività dipartimentali. La composizione e le funzioni del Comitato sono definite nell'atto aziendale.



Art. 21.

Dipartimento di prevenzione

1. Il Dipartimento di prevenzione è la struttura organizzativa dell'Azienda sanitaria preposta a svolgere le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica a livello aziendale.

2. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, fatte salve le competenze del servizio veterinario provinciale di cui alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e alla legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, il Dipartimento di prevenzione esercita le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle prestazioni di prevenzione, promozione e tutela della salute erogate dalle strutture organizzative del Dipartimento nonché degli interventi non erogati direttamente, mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il Dipartimento e i diversi erogatori di prestazioni;

b) prevenzione e controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie nella popolazione;

c) prevenzione e controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di vita e di lavoro;

d) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e non animale;

f) sanità pubblica veterinaria, compresa la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria dei mangimi;

g) tutela della salute nelle attività sportive;

h) promozione della salute e prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.

3. Il Dipartimento dispone di strutture organizzative che si occupano almeno delle seguenti materie:

a) igiene e sanità pubblica;

b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

c) igiene e sicurezza degli alimenti di origine non animale e della nutrizione;

d) igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale;

e) sanità animale;

f) igiene degli allevamenti, dei mangimi e delle produzioni zootecniche;

g) medicina dello sport.

4. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione è nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale per un periodo non superiore a cinque anni; l'incarico è conferito ad una persona scelta tra le direttrici e i direttori di struttura complessa del Dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di servizio in tale funzione. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione risponde alla direttrice/al direttore generale dell'assetto organizzativo, della gestione nonché del perseguimento degli obiettivi aziendali, in relazione alle risorse assegnate. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di preven-

zione esercita potere di coordinamento nonché attività di supporto nei confronti delle direttrici e dei direttori di struttura semplice e complessa del Dipartimento.

5. Alla direttrice/Al direttore del Dipartimento di prevenzione compete in particolare, in base alle risorse assegnate con gli atti aziendali di pianificazione strategica e di programmazione annuale nonché agli obiettivi concordati con la direttrice/il direttore generale, l'efficiente ed efficace erogazione delle prestazioni sanitarie di competenza del Dipartimento di prevenzione nonché la negoziazione e valutazione degli indirizzi, obiettivi, attività e risorse con i responsabili delle strutture del Dipartimento. Alla direttrice/Al direttore del Dipartimento di prevenzione compete inoltre la funzione di coordinamento delle prestazioni di prevenzione, promozione e tutela della salute erogate dalle strutture organizzative del Dipartimento e degli interventi non erogati direttamente, mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il Dipartimento e i diversi erogatori di prestazioni in ambito preventivo, interni ed esterni all'Azienda sanitaria.

6. Il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione è disciplinato dall'Azienda sanitaria nell'atto aziendale, conformemente alle direttive emanate dalla Giunta provinciale.

Art. 22.

Assistenza sanitaria territoriale

1. La tutela della salute della popolazione è prima di tutto garantita da un'assistenza sanitaria territoriale interdisciplinare, orientata al paziente e al fabbisogno.

2. L'assistenza sanitaria territoriale è garantita tramite:

a) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

b) l'assistenza infermieristica territoriale;

c) i servizi territoriali dell'assistenza sanitaria non medica e medica specialistica;

d) i servizi sanitari convenzionati attivi sul territorio;

e) gli erogatori libero-professionali di servizi sanitari e prestazioni socio-sanitarie integrate che forniscono prestazioni e attività assieme alla provincia, all'Azienda sanitaria e ai responsabili dei servizi sociali in forma coordinata e integrata sulla base dei programmi provinciali e locali.

3. Al fine della promozione e del miglioramento sostenibile della salute della popolazione, tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie operanti sul territorio formano una rete interdisciplinare che, garantendo un'offerta tramite consulenza, assistenza ed accompagnamento orientata al fabbisogno, coordinata e uniforme vicina al luogo di residenza della/del paziente, costituisce il punto di riferimento primario per l'accesso al sistema sanitario pubblico.

4. L'assistenza primaria territoriale viene erogata dai servizi del distretto sanitario in forma coordinata ed integrata. Assieme al distretto sociale esso costituisce l'unità organizzativa di base per l'assistenza socio-sanitaria territoriale integrata.



Art. 23.

Assistenza ospedaliera

1. Il Servizio sanitario provinciale assicura l'assistenza ospedaliera attraverso una rete provinciale di strutture ospedaliere pubbliche e di strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale. Questa rete, in osservanza dei principi di un coordinamento a livello provinciale delle prestazioni sanitarie, di un accesso paritario della popolazione alle prestazioni sanitarie e di un passaggio diretto fra i vari settori e strutture assistenziali, garantisce alla popolazione un'assistenza sanitaria capillare, orientata al fabbisogno e qualitativamente elevata.

2. I presidi ospedalieri del Servizio sanitario provinciale sono strutture dell'Azienda sanitaria che svolgono compiti di assistenza ospedaliera secondo le disposizioni di legge, di regolamento nonché le direttive e linee guida contenute nella programmazione sanitaria provinciale e aziendale.

3. La rete ospedaliera eroga le prestazioni di assistenza ospedaliera secondo il modello di un sistema assistenziale a più livelli. Il grado di specializzazione dei rispettivi presidi ospedalieri, compresi i relativi profili e ambiti di specializzazione delle prestazioni e la loro articolazione in unità operative e aree omogenee, sono stabiliti dal piano sanitario provinciale e dai relativi provvedimenti attuativi, nel rispetto della normativa vigente.

4. Per garantire l'efficiente funzionamento della rete ospedaliera provinciale, gli ospedali del Servizio sanitario provinciale sono coordinati e monitorati dall'Unità organizzativa per il governo clinico, per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale.

Art. 24.

Presidi ospedalieri

1. Nell'Azienda sanitaria operano i seguenti presidi ospedalieri:

- a) Ospedale provinciale di Bolzano;
- b) Ospedale comprensoriale di Merano-Silandro, con le sedi di Merano e Silandro;
- c) Ospedale comprensoriale di Bressanone-Vipiteno, con le sedi di Bressanone e Vipiteno;
- d) Ospedale comprensoriale di Brunico-San Candido, con le sedi di Brunico e San Candido.

Art. 25.

Coordinamento sanitario nei comprensori sanitari e dirigenza medica di area territoriale e di presidio ospedaliero


1. All'area medica e all'area ad essa equiparata nei comprensori sanitari è preposta/preposto una coordinatrice sanitaria/un coordinatore sanitario. La direttrice/Il direttore del comprensorio sanitario, in aggiunta alla sua funzione, può assumere anche la funzione di coordinatrice

sanitaria/coordinatore sanitario, se è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione medica. Altrimenti la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario viene scelta/scelto tra i medici con una specializzazione in una disciplina clinica o nella disciplina igiene e sanità pubblica che sono in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione; la nomina è effettuata dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Il trattamento economico della coordinatrice sanitaria/del coordinatore sanitario è determinato in base ai criteri stabiliti nei rispettivi contratti collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale.

2. Alla coordinatrice sanitaria/Al coordinatore sanitario compete il coordinamento del personale medico e del personale equiparato al personale medico operante nel comprensorio sanitario. La coordinatrice sanitaria/Il coordinatore sanitario collabora con la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore del comprensorio sanitario e con la coordinatrice amministrativa/il coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto, prestando particolare attenzione affinché le prestazioni sanitarie erogate siano coordinate, adeguate al fabbisogno e di elevata qualità. Le competenze e le funzioni della coordinatrice sanitaria/del coordinatore sanitario sono definite in dettaglio nell'atto aziendale.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 8, la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario esercita potere d'indirizzo tecnico e svolge funzioni di coordinamento e attività di supporto nei confronti della direttrice medica/del direttore medico dell'area territoriale e della direttrice medica/del direttore medico della struttura ospedaliera nonché del medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative nella struttura ospedaliera.

4. Al personale medico e al personale equiparato al personale medico del territorio è preposta/preposto nei comprensori sanitari una direttrice medica/un direttore medico, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La direttrice medica/Il direttore medico dell'area territoriale può essere un medico operante nel territorio del comprensorio sanitario che svolge le funzioni di referente in una delle aggregazioni funzionali presenti nel territorio. In mancanza di una/un referente per l'aggregazione funzionale territoriale, la direttrice/il direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale nomina la direttrice medica/il direttore medico dell'area territoriale, scegliendola/scegliendolo da una terna di medici operanti nel territorio del comprensorio sanitario in possesso dei requisiti stabiliti dalla stessa direttrice/dallo stesso direttore generale e proposta dai medici del comprensorio sanitario a seguito di un'apposita elezione. La direttrice medica/Il direttore medico dell'area territoriale è responsabile della direzione organizzativa del personale medico e del perso-



nale equiparato al personale medico operante nel territorio e assicura l'erogazione delle prestazioni sanitarie dei servizi di sua competenza, nel rispetto dei principi di appropriatezza, efficienza, efficacia, qualità e sicurezza. La direttrice medica/Il direttore medico dell'area territoriale collabora con le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali dell'area territoriale.

5. Al personale medico e al personale equiparato al personale medico di ogni presidio ospedaliero dell'Azienda sanitaria è preposta/preposto una direttrice medica/un direttore medico, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario; la direttrice medica/il direttore medico viene scelta/scelto tra i medici specializzati in una disciplina clinica o nella disciplina igiene e sanità pubblica, in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione. La direttrice medica/Il direttore medico collabora, nella direzione organizzativa del personale medico e del personale equiparato al personale medico operante nel presidio ospedaliero, con il medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative, le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali nonché con la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero. Nei presidi ospedalieri con due sedi la direttrice medica/il direttore medico, all'occorrenza, può essere coadiuvata/coadiuvato nella sua funzione da un medico operante nell'altra sede.

6. In ogni presidio ospedaliero opera un medico formato nella disciplina igiene e sanità pubblica, che è responsabile delle funzioni igienico-organizzative nell'ospedale e che è nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Le citate funzioni possono essere svolte anche dalla direttrice medica/dal direttore medico del presidio ospedaliero, se è in possesso dei requisiti per l'esercizio di tali funzioni.

7. La coordinatrice sanitaria/Il coordinatore sanitario del comprensorio sanitario nonché la direttrice medica/il direttore medico dell'area territoriale e la direttrice medica/il direttore medico di presidio ospedaliero devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.

8. Le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario e di direttrice medica/direttore medico dell'area territoriale e le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario e di direttrice medica/direttore medico di presidio ospedaliero nonché quelle di medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative dell'ospedale possono essere svolte, se ricorrono i presupposti, dalla stessa persona, a meno che le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario non siano assunte dalla direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario.

Art. 26.


Coordinamento tecnico-assistenziale nei comprensori sanitari e dirigenza tecnico-assistenziale di area territoriale e di presidio ospedaliero

1. All'area assistenziale dei comprensori sanitari è preposta/preposto una/un dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore. La direttrice/Il direttore del comprensorio sanitario, in aggiunta alla sua funzione, può assumere anche la funzione di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore, se è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la dirigenza tecnico-assistenziale. Altrimenti la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore viene scelta/scelto tra le persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la dirigenza tecnico-assistenziale e stabiliti con regolamento di esecuzione; la nomina è effettuata dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Il trattamento economico della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore è determinato in base ai criteri stabiliti nei rispettivi contratti collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale.

2. Alla/Al dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore compete il coordinamento del personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione nonché del personale ausiliario e tecnico addetto all'assistenza, operante nel comprensorio sanitario. La/Il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore collabora con la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario del comprensorio sanitario e con la coordinatrice amministrativa/il coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto, prestando particolare attenzione affinché le prestazioni sanitarie erogate siano coordinate, adeguate al fabbisogno e di elevata qualità, nonché alla garanzia della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di équipe. La/Il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore garantisce la continuità dei percorsi assistenziali di sua competenza, disponendo controlli di efficacia, qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti. Le competenze e le funzioni della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore sono definite in dettaglio nell'atto aziendale.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore esercita potere d'indirizzo tecnico e svolge funzioni di coordinamento e attività di supporto nei confronti delle e dei dirigenti tecnico-assistenziali dell'area territoriale e del presidio ospedaliero.

4. All'area assistenziale del territorio è preposta/preposto, nei comprensori sanitari, almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Possono essere previsti anche una/uno o più dirigenti



tecnico-assistenziali per il personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali, nell'esercizio delle loro funzioni, collaborano con la direttrice medica/il direttore medico dell'area territoriale.

5. All'area assistenziale di ogni presidio ospedaliero dell'Azienda sanitaria è preposta/preposto almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita/sentito la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario; la/il dirigente tecnico-assistenziale viene scelta/scelto tra gli specialisti del settore infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo o della prevenzione, in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali collaborano, nella direzione organizzativa del personale dell'area assistenziale operante nel presidio ospedaliero, con la direttrice medica/il direttore medico del presidio ospedaliero, con il medico preposto alle funzioni igienico-organizzative e con la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero. Nei presidi ospedalieri con due sedi, le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali possono, all'occorrenza, essere coadiuvati nelle loro funzioni da dirigenti tecnico-assistenziali operanti nell'altra sede.

6. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali svolgono funzioni di organizzazione e gestione del personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo, della prevenzione nonché del personale ausiliario e tecnico, se il personale elencato è addetto all'assistenza. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali sono inoltre responsabili dell'organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro.

7. L'incarico di dirigente tecnico-assistenziale viene conferito in base a una pubblica selezione, alla quale sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. L'accesso alla selezione è subordinato al possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, previsto per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.

8. Le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore e di dirigente tecnico-assistenziale dell'area territoriale o del presidio ospedaliero possono essere svolte dalla stessa persona, a meno che le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore non siano assunte dalla direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario.

Art. 27.

Consiglio dei sanitari

1. Presso l'Azienda sanitaria è istituito il Consiglio dei sanitari, composto dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario con funzioni di presidente, dalla direttrice/dal

direttore tecnico-assistenziale, dalla direttrice/dal direttore dell'Unità organizzativa per il governo clinico nonché dai seguenti membri elettivi:

a) sette rappresentanti del personale medico ospedaliero, di cui tre eletti nel Comprensorio sanitario di Bolzano, due nel Comprensorio sanitario di Merano, uno/uno nel Comprensorio sanitario di Bressanone e uno/uno nel Comprensorio sanitario di Brunico;

b) una/un rappresentante dei medici di medicina generale;

c) una/un rappresentante dei pediatri di libera scelta;

d) una/un rappresentante del personale medico veterinario;

e) due rappresentanti del personale dirigente sanitario non medico;

f) una/un farmacista;

g) tre rappresentanti del personale infermieristico, di cui uno/uno in rappresentanza della dirigenza tecnico-assistenziale;

h) due rappresentanti del personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione.

2. Alle riunioni del Consiglio dei sanitari partecipa, in qualità di uditor, un medico libero professionista in rappresentanza delle strutture sanitarie private con cui sono state stipulate convenzioni.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di elezione del Consiglio dei sanitari, sentite le organizzazioni sindacali. Le modalità di funzionamento del Consiglio dei sanitari nonché il rapporto con gli altri organi e organismi aziendali sono disciplinati nell'atto aziendale.

4. Il Consiglio dei sanitari è un organismo interno dell'Azienda sanitaria e dura in carica cinque anni. Il Consiglio dei sanitari è convocato per la sua prima riunione dalla direttrice/dal direttore generale dell'Azienda sanitaria. Esso svolge funzioni di consulenza tecnico-sanitaria e fornisce pareri alla direzione aziendale per le attività tecnico-sanitarie di particolare rilievo organizzativo, individuate dalla Giunta provinciale. Il Consiglio dei sanitari esprime il suo parere entro quindici giorni dalla relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.

Art. 28.

Comitato etico per la sperimentazione clinica

1. Nell'Azienda sanitaria è istituito, quale organismo indipendente, il Comitato etico per la sperimentazione clinica. Esso ha il compito di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone che partecipano alle sperimentazioni cliniche, e di fornire pubblica garanzia di tale tutela.

2. La nomina, la composizione e il funzionamento del Comitato etico per la sperimentazione clinica sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.



Art. 29.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Nell'Azienda sanitaria è istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce il Comitato per le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere, del quale assume tutte le competenze e funzioni previste dai contratti collettivi o da altre disposizioni.

2. La composizione, le competenze e il funzionamento del Comitato sono definiti dai vigenti contratti collettivi.

3. Il Comitato unico di garanzia rimane in carica per la durata di cinque anni.

Art. 30.

Promozione della ricerca e della formazione nell'Azienda sanitaria

1. L'Azienda sanitaria promuove in modo sistematico e continuativo la ricerca e l'innovazione nell'ambito delle sue attività ordinarie.

2. L'Azienda sanitaria promuove la formazione professionale e la formazione continua del personale del Servizio sanitario provinciale.

3. Al fine di promuovere il reclutamento, la formazione e la specializzazione del personale medico dell'Azienda sanitaria, l'atto aziendale individua i criteri dei settori di ricerca e formazione, con particolare attenzione ai rapporti con il mondo universitario e scientifico.

Sezione III

SETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 31.

Settore amministrativo

1. Il settore amministrativo dell'Azienda sanitaria si conforma, nella strutturazione, nell'organizzazione e nell'esercizio delle relative attività, ai principi fondamentali di uniformità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

2. Il settore amministrativo dell'Azienda sanitaria è organizzato nel rispetto delle direttive della giunta provinciale e garantisce l'erogazione di prestazioni amministrative e di supporto uniformi a livello provinciale e orientate al cliente, con particolare riguardo ai principi della semplificazione, della razionalizzazione, dello sfruttamento di sinergie e, ove opportuno, dell'unificazione di attività amministrative e procedure nonché dell'equilibrata distribuzione e allocazione dei servizi amministrativi nei comprensori sanitari. I servizi di supporto del settore amministrativo operanti a livello aziendale sono diretti dalla direttrice amministrativa/dal direttore amministra-


tivo. L'atto aziendale definisce l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di supporto del settore amministrativo operanti a livello aziendale.

3. La struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale dell'Azienda sanitaria è disciplinata dalla normativa sul riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano.

4. Al personale amministrativo di ogni presidio ospedaliero dell'Azienda sanitaria è preposta/preposto un dirigente amministrativa/un dirigente amministrativo di presidio ospedaliero, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, sentita/sentito la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario; la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo è scelta/scelto tra persone che hanno svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione. La dirigente amministrativa/Il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero collabora, nella gestione organizzativa dei processi amministrativi dell'ospedale, con il medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative, con la direttrice medica/il direttore medico del presidio ospedaliero e con le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali del presidio ospedaliero. Nei presidi ospedalieri con due sedi la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero può, all'occorrenza, essere coadiuvata/coadiuvato nella sua funzione da una funzionaria/un funzionario operante nell'altra sede.

5. Alla dirigente amministrativa/Al dirigente amministrativo del presidio ospedaliero compete il coordinamento del personale amministrativo operante nel comprensorio sanitario e il monitoraggio delle procedure amministrative del comprensorio sanitario. La dirigente amministrativa/Il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero collabora con la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario e la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore del comprensorio sanitario. Nell'atto aziendale sono definite in dettaglio le competenze e le funzioni della dirigente amministrativa/del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero nel coordinamento del personale amministrativo del comprensorio sanitario. L'atto aziendale può prevedere che le funzioni di coordinatrice amministrativa/coordinatore amministrativo del comprensorio sanitario siano svolte da un'altra funzionaria/un altro funzionario in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6. Il trattamento economico della coordinatrice amministrativa/del coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto è determinato in base ai criteri stabiliti nei rispettivi contratti collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale.

6. La dirigente amministrativa/Il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero deve essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.



TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE,
FINALI E FINANZIARIE

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32.

Continuità del Servizio sanitario provinciale

1. L'Azienda sanitaria garantisce continuità nell'esercizio delle funzioni e attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa vigente e dal piano sanitario provinciale.

2. Fino all'adozione del nuovo atto aziendale e all'emanazione dei provvedimenti e atti regolamentari necessari per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge si continuano ad applicare, compatibilmente con le norme della presente legge, l'atto aziendale nonché i provvedimenti e gli atti regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Incarichi dirigenziali

1. È confermato, fino alla sua scadenza, l'incarico di direttrice/direttore generale dell'Azienda sanitaria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla costituzione dell'elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell'Azienda sanitaria e all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'art. 8, comma 3, per il conferimento del relativo incarico e per la valutazione della persona incaricata si applicano i requisiti e le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di direttrice sanitaria/direttore sanitario, direttrice/direttore tecnico-assistenziale, direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria, nonché dei rispettivi sostituti e sostitute, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino alla costituzione degli elenchi provinciali degli idonei alla nomina a direttrice sanitaria/direttore sanitario, a direttrice/direttore tecnico-assistenziale e a direttrice amministrativa/direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria e fino all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'art. 10, comma 10, per il conferimento dei rispettivi incarichi e per la valutazione delle persone incaricate si applicano i requisiti e le procedure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di direttrice/direttore di comprensorio sanitario e dei rispettivi sostituti e sostitute in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fino alla costituzione dell'elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di comprensorio sanitario e all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'art. 10, comma 17, le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari sono nominati dalla direttrice/dal direttore generale, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima sui siti internet della Provincia e dell'Azienda sanitaria e sentita la Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti di accesso e le modalità della procedura di selezione delle direttrici e dei direttori dei comprensori sanitari.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 8, sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, commi 5 e 6, sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di direttrice medica/direttore medico di area territoriale del comprensorio sanitario e di direttrice medica/direttore medico di presidio ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 8, sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore di comprensorio sanitario in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di dirigente tecnico-assistenziale di area territoriale del comprensorio sanitario e di dirigente tecnico-assistenziale di presidio ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di dirigente amministrativa/dirigente amministrativo di presidio ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di coordinatrice amministrativa/coordinatore amministrativo di comprensorio sanitario in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.


Norma transitoria sul Collegio dei revisori dei conti

1. È confermato, fino alla scadenza del suo mandato, il Collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

Ambito territoriale dei comprensori sanitari

1. Fino alla ridefinizione dei rispettivi ambiti territoriali ai sensi dell'art. 16, comma 4, i comprensori sanitari mantengono gli stessi ambiti territoriali di pertinenza alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 36.

Organizzazione dipartimentale dell'Azienda sanitaria e altre forme di collaborazione aziendale

1. I dipartimenti o le altre forme di collaborazione aziendale già istituiti dall'Azienda sanitaria alla data di entrata in vigore della presente legge restano invariati.

Art. 37.

Norma transitoria sul Consiglio dei sanitari

1. Fino alla sua elezione ai sensi dell'art. 27, che dovrà avvenire entro il termine perentorio di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni del Consiglio dei sanitari saranno svolte dal Consiglio dei sanitari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino a quando la Giunta provinciale non avrà individuato le attività tecnico-sanitarie di particolare rilievo organizzativo oggetto del parere del Consiglio dei sanitari si continuerà ad applicare la disciplina di cui all'art. 19, comma 4, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 38.

Norma transitoria sul Comitato etico per la sperimentazione clinica

1. È confermato fino alla scadenza del suo mandato il Comitato etico per la sperimentazione clinica dell'Azienda sanitaria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.

Norma transitoria sul Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. I componenti del Comitato per le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere dell'Azienda sanitaria sono confermati, fino alla scadenza del loro mandato, nelle funzioni di componenti del subentrante Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Alle domande di finanziamento presentate all'ufficio provinciale competente fino all'entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente fino a quel momento per il finanziamento delle attività svolte dal Comitato per le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere dell'Azienda sanitaria.

Art. 40.

Disciplina transitoria per l'accesso alla dirigenza amministrativa, tecnica e professionale dell'Azienda sanitaria

1. Fino all'entrata in vigore del riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano, per l'accesso alla dirigenza amministrativa, tecnica e professionale dell'Azienda sanitaria si continuano ad applicare le disposizioni della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, e successive modifiche, fatto salvo quanto disposto all'art. 40 della presente legge;

b) gli articoli 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, ad eccezione del comma 7, gli articoli 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24-bis, 65, 65-bis, 65-ter, 65-quater, i commi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 65-quinquies, e gli articoli 65-sexies, 65-septies, 69 e 69-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;

c) il comma 11 dell'art. 9 della legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3, e successive modifiche;

d) il comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10, e successive modifiche.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 42.

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 21 aprile 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

17R00183



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 aprile 2017, n. 089/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2015, n. 196 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l'Audiovisivo destinato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia, nonché il funzionamento del Comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 «Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 3 maggio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 11, comma 2 della legge regionale 21/2006, laddove l'Amministrazione regionale assegna all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia uno stanziamento per favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche contribuendo alla qualificazione delle relative risorse professionali e in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore;

Visto altresì il comma 6 dell'articolo 11 della citata legge regionale 21/2006, secondo il quale sono disciplinati con regolamento regionale criteri e modalità per la gestione degli interventi e per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 11, nonché per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12 dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, in virtù del quale è stato emanato il proprio decreto 22 settembre 2015, n. 0196/Pres.;

Considerata ora la necessità di apportare le dovute modifiche al testo del regolamento più sopra citato, alla luce degli standard rilevati nel corso delle procedure istruttorie nonché delle economie di spesa realizzate negli ultimi anni, portando l'intensità del contributo per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di opere audiovisive da

100.000,00 a 130.000,00 e procedendo alla sostituzione dell'articolo 4, con indicazioni più puntuali dei punteggi da attribuire, in applicazione di criteri di maggior equità ed eliminando l'allegato A al medesimo Regolamento;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2015, n. 196 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo Regionale per l'Audiovisivo destinato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, nonché il funzionamento del comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 «Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia»);

Ritenuto pertanto opportuno emanare l'anzidetto «Regolamento»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2017, n. 639;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2015, n. 196 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo Regionale per l'Audiovisivo destinato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, nonché il funzionamento del comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 «Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia»); nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2015, n. 196 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo destinato all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, nonché il funzionamento del Comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 «Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia»).

(Omissis.)

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2015, n. 196

1. L'articolo 4 del d.p.reg. 196/2015, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 spese ammissibili e intensità del contributo

1. Relativamente alle iniziative di cui all'articolo 2 comma 2, sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per l'opzione e l'acquisizione di diritti, le attività di ricerca, inclusi i sopralluoghi, la ricerca di archivi, la scrittura della sceneggiatura ed il trattamento fino alla versione definitiva inclusi i costi di traduzione, la realizzazione di uno storyboard, la ricerca dei tecnici principali e del casting, la preparazione di un budget preventivo di produzione, la preparazione di un piano finanziario, la ricerca di partner, di finanziatori e di coproduttori, la preparazione del piano di produzione, la preparazione delle strategie di marketing e di promozione dell'opera, la realizzazione di un promovideo, la ricerca grafica e la realizzazione di un pilota per l'animazione e i prodotti seriali, nonché le spese strettamente riconducibili all'attività di ideazione del prodotto audiovisivo;

b) spese per l'assunzione di personale tecnico e artistico, viaggio, trasporto, vitto e alloggio, attrezzature e logistica, postproduzione, l'assicurazione di personale e materiali, nonché le spese per la gestione e quelle strettamente riconducibili agli oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;

c) pubblicità e promozione, stampa e diffusione multimediale, partecipazione a festival e mercati specializzati, nonché le spese strettamente riconducibili alla promozione e marketing delle opere realizzate ed alla loro circuitazione nei festival, rassegne e nei premi dedicati al settore.

2. Relativamente alle iniziative di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a), sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di viaggio, trasporto, vitto, alloggio, assicurazione nonché le altre spese strettamente riconducibili alla partecipazione ai corsi di formazione.

3. Relativamente alle iniziative di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per l'iscrizione e la frequenza alle iniziative di formazione professionale, spese di vitto, alloggio, trasporto ed assicurazione.

4. Ai fini della determinazione del contributo relativo alle iniziative di cui al comma 1 si considera:

a) il 15 per cento delle spese ammissibili relative alla produzione e distribuzione di progetti di fiction;

b) il 50 per cento delle spese ammissibili relative alla produzione e distribuzione di cortometraggi di fiction;

c) il 30 per cento delle spese ammissibili relative alla produzione e distribuzione delle altre tipologie di opere;

d) il 50 per cento delle spese ammissibili relative allo sviluppo di ogni tipologia di opere.

5. Ai fini della determinazione del contributo relativo alle iniziative di cui al comma 2 si considera il 50 per cento delle spese ammissibili

6. Ai fini della determinazione dei contributi relativi alle iniziative di cui al comma 3 si considera il 90 per cento delle spese ammissibili.

7. L'intensità del contributo da applicare all'importo determinato ai sensi dei commi 4, e 5 e 6 è pari al valore del punteggio ottenuto ai sensi dell'articolo 11, espresso in punti percentuali.

8. Il limite massimo del contributo concedibile è:

a) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2: 130.000 euro;

b) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a): 20.000 euro;

c) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b): 20.000 euro.

Art. 2.

Abrogazione dell'Allegato A al d.p.reg. 196/2015

1. L'Allegato A al d.p.reg 196/2015 è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

17R00260


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 aprile 2017, n. 090/Pres.

Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n.17 del 26 aprile 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 84-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), come inserito con



l'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), che prevede l'istituzione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) quale referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale autorizzato a svolgere tra l'altro, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le funzioni delegate in materia di concessione degli incentivi a valere sul Fondo di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico);

Visto l'art. 38 della suddetta legge regionale 4/2016 che prevede l'istituzione del Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi, nonché l'assegnazione delle relative risorse al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), allo scopo di finanziare gli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale);

Vista la suddetta legge regionale 2/2002 ed in particolare l'art. 156 del Titolo X (Incentivi per il settore turistico) Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del *de minimis*, alle piccole e medie imprese turistiche, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive turistiche di cui alla legge medesima, nonché l'art. 155 della stessa legge regionale 2/2002 che estende gli incentivi previsti dal Capo II ai pubblici esercizi;

Visto l'art. 153 della citata legge regionale 2/2002 il quale dispone che i criteri e le modalità di concessione degli incentivi per il settore turistico di cui al Titolo X della medesima legge sono stabiliti con regolamenti regionali;

Considerato che, a sensi del citato art. 84-*bis* della legge regionale 29/2005, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi contributivi rientranti nelle funzioni amministrative delegate al CATT FVG;

Visto l'art. 1, comma 25, della legge regionale 12 aprile 2017 n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia) il quale prevede, in relazione alle domande presentate dalle imprese turistiche a valere sul regolamento di attuazione dell'art. 38 della legge regionale 4/2016, che le iniziative di costruzione di edifici da destinare a strutture ricettive devono intendersi assimilate agli interventi di cui all'art. 156, comma 2, lettera *b*), della legge regionale 2/2002;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere, in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina degli interventi previsti dalla legge regionale 2/2002 e dell'istituzione del Fondo per contributi alle imprese turistiche, all'adozione di un nuovo regolamento in sostituzione dell'ancora vigente regolamento di esecuzione degli interventi di cui all'art. 156 della legge regionale 2/2002, a valere sulle risorse del Fondo previsto dal sopra citato art. 38 della legge regionale 4/2016, emanato con proprio decreto del 9 luglio 2013, n. 0119/Pres.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 652 del 7 aprile 2017 con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)»;


Ritenuto di procedere, in conformità alla citata deliberazione n. 652 del 7 aprile 2017, all'emanazione del regolamento sopra ricordato;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

(Omissis).

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi ai sensi dell'art. 84 bis, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento i titolari di strutture ricettive turistiche come definite al titolo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) esercitate in forma di impresa turistica rientrante nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che realizzano le iniziative di cui all'art. 7.

2. Per l'ammissibilità a contributo le imprese richiedenti devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, oppure avere effettuato la comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli);

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Possono beneficiare dei contributi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l'iniziativa oggetto dell'incentivo riguardi un'unità locale presente sul territorio regionale.

4. Non possono beneficiare dei contributi le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

5. In conformità al combinato disposto di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale n. 2/2002, possono beneficiare degli incentivi disciplinati dal presente regolamento a favore dei pubblici esercizi le imprese turistiche per gli esercizi annessi alle strutture ricettive.

Capo II

REGIME DI AIUTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DIVIETO DI CUMULO

Art. 3.

Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica» come definita nell'allegato B, non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica» come definita nell'allegato B, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica come definita nell'allegato B, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 4.

Esclusioni

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati nell'allegato A.

Art. 5.

Ammontare del contributo

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, la misura del contributo è del 50 per cento della spesa ammissibile per le strutture ricettive alberghiere e del 40 per cento della spesa ammissibile per le restanti strutture ricettive turistiche, entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro;
- b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000,00 euro.



Art. 6.
Divieto di cumulo

1. In materia di cumulo si applica l'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Capo III
INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E PUNTEGGI

Art. 7.
Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti;

b) lavori di costruzione, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di edifici da destinare all'esercizio di struttura ricettiva turistica;

c) acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a);

d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere; 2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono riguardare anche l'esercizio di somministrazione annesso alla struttura ricettiva, purché facenti parte di un programma d'investimento riguardante l'intera struttura ricettiva.

Art. 8
Spese ammissibili

1. Per i lavori di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili:

a) le spese per l'esecuzione dei lavori;

b) gli oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Per la realizzazione dei parcheggi di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono ammissibili:

a) le spese e gli oneri di cui al comma 1;

b) il prezzo d'acquisto di immobili, inclusi i terreni.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a interventi privi del titolo edilizio ove richiesto ai sensi delle leggi regionali in materia di edilizia.

4. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili anche in relazione a immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di godimento sia tale da consentire il rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui agli articoli 22 e 23.

5. Per l'acquisto di arredi e attrezzature di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo.

6. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

7. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'art. 16, comma 3, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

Art. 9.
Attribuzione punteggi

1. La valutazione delle domande è effettuata attribuendo i seguenti punteggi:

a) nel caso di realizzazione delle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettera a):

1) se dirette all'innalzamento della classificazione della struttura ricettiva turistica: 10 punti;

2) se dirette all'incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: 9 punti;

3) se dirette al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili: 8 punti;

4) se dirette alla realizzazione di spazi destinati al benessere e alla cura della persona: 9 punti;

5) se dirette al superamento delle barriere architettoniche: 5 punti;

6) in tutti gli altri casi: 2 punti;

b) nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b): 10 punti;

c) nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c): 4 punti;

d) nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, lettera d): 3 punti.

2. Se l'iniziativa è realizzata nei comuni di Grado, Lignano Sabbiadoro o in uno dei comuni montani di cui all'allegato B, alla medesima è attribuito il seguente punteggio premiale: 2 punti.

3. Se al momento della presentazione della domanda l'impresa istante aderisce a uno o più contratti di rete ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, all'iniziativa è attribuito il seguente punteggio premiale: 1 punto.

4. Se al momento della presentazione della domanda l'impresa istante ha conseguito il rating di legalità ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo n. 1/2012, come modificato dal decreto-legge n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012, come previsto dal regolamento di attuazione approvato con delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, in attuazione dell'art. 3, comma 3, lettera b), del «Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti» emanato con decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57, all'iniziativa è attribuito il seguente punteggio premiale: 1 punto.

5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale alle singole domande: a) i punteggi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), sono cumulabili con quelli per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), e con i punteggi premiali di cui ai commi 2, 3 e 4 di cui al presente articolo;

b) nel caso siano realizzate due o più iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), i punteggi non sono cumulabili fra loro e ai fini dell'attribuzione del punteggio finale si tiene conto del punteggio più alto.

6. A parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.

Capo IV
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10.
Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate dalle imprese richiedenti al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (di seguito denominato CATT FVG).

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate prima dell'avvio delle iniziative a cui si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9,15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, come individuato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, e pubblicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sino alle ore 16,30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo decreto. Il decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nel decreto di cui al comma 2 e sono redatte secondo gli schemi di cui al comma 10.

4. Nell'arco temporale di cui al comma 2 le imprese possono presentare una sola domanda.

5. I termini di cui al comma 2 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.



6. Le domande si considerano validamente presentate se:

- a) sono inviate mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
- b) sono sottoscritte:

1) con firma digitale del legale rappresentante e corredate dalla documentazione richiesta, oppure,

2) con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

7. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file «dati-cert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

8. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'art. 13, comma 2.

9. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di posta elettronica certificata (PEC).

10. Le domande per accedere ai contributi sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.

11. Le domande per accedere ai contributi sono corredate:

a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 10;

b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:

1) di possedere i requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b), e comma 4;

2) di rispettare il divieto di cumulo ai sensi dell'art. 6;

3) di osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'art. 73, comma 1-bis, della legge medesima;

4) di rispettare il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 14, comma 11, posto che la valutazione in merito alla rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini della concessione dei contributi resta in capo al CATT FVG;

5) di possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 3, comma 3;

d) dall'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera c);

e) dalla dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'art. 12.

12. Nel caso l'impresa richiedente risulti costituita e iscritta, ma non attiva, la domanda per accedere ai contributi è integrata dall'impegno ad attivare l'impresa entro la scadenza del termine di rendicontazione del contributo.

Art. 11.

Avvio dell'iniziativa

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'art. 10, comma 2, si intende:

a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;

b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;

c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti.

Art. 12.

Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Il CATT FVG comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;

f) gli obblighi del beneficiario;

g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'art. 20.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il CATT FVG predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato agli schemi di domanda.

3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13.

Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'art. 10, comma 2;

b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, nel caso di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), numero 1, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato, nel caso di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), numero 2;

c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

d) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;

e) la domanda è inviata a indirizzo di PEC diverso da quello indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

f) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda ovvero a più domande con lo stesso messaggio di PEC, in violazione di quanto prescritto dall'art. 10, comma 9;


g) la domanda è presentata con modalità diverse da quella prevista dall'art. 10, comma 3;

h) la domanda è presentata in violazione all'art. 10, comma 4;

i) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'art. 10, comma 10, e l'irregolarità non è sanabile;

j) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

k) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.



4. Il CATT FVG, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Formazione della graduatoria e concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi dal CATT FVG tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000.

2. Il CATT FVG approva la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'art. 9.

3. I contributi sono concessi successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di incentivo, nei limiti delle risorse disponibili.

4. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria, il CATT FVG procede allo scorrimento della graduatoria entro il 31 dicembre dell'anno cui la graduatoria è riferita.

5. La concessione dei contributi è subordinata inoltre all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

6. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002 e ai sensi dell'art. 157, comma 1, della legge regionale 2/2002, la concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo edilizio.

7. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

8. Il CATT FVG comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3.

9. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

10. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 3, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 4, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 9, relativo all'archiviazione d'ufficio.

11. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

12. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'art. 2 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per spese attività iniziate connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

Capo V

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 15.

Presentazione della rendicontazione delle spese

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal CATT FVG unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 7.

3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal CATT FVG entro il limite massimo di sei mesi o di dodici mesi nel caso delle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'ufficio competente della realizzazione dell'iniziativa in relazione obiettivi indicati nella domanda di contributo.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il CATT FVG procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 16.

Modalità di rendicontazione delle spese

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

b) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b);

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41 bis della legge regionale 7/2000.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione asseverata in lingua italiana. Il CATT FVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera b).

5. Le spese ammissibili a incentivazione sono al netto dell'IVA.

6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.

7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;



b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

8. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

9. Il CATT FVG valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Il CATT FVG procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 17, comma 2.

Art. 17.

Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al CATT FVG per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

Capo VI

LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 18.

Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 16 e 17, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 17 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'art. 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.

7. Ai sensi dell'art. 157, comma 4, della legge regionale 2/2002, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

8. Il CATT FVG dispone l'erogazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 19.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 20.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 15, comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il CATT FVG operi ai sensi dell'art. 15, comma 6;

c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'art. 5;

d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;

e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;


f) nel caso di cui all'art. 16, comma 13;

g) nel caso di cui all'art. 23, comma 8.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

4. L'Ufficio competente entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'*iter* emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'art. 18, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale 7/2000.



Art. 21.

Termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'art. 12 comunica al soggetto interessato i termini massimi:

- a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;
- b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
- c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'art. 14, comma 9 e fino a quando non si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'art. 14, comma 4, secondo periodo.

5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale 7/2000.

Capo VII

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 22.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 fino alla data di presentazione della rendicontazione;
- c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'art. 23;
- d) mantenere attiva la sede legale o l'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi;
- e) consentire ispezioni e controlli;
- f) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'art. 12.

Art. 23.

Vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24:

- a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
- b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, costituisce violazione dei vincoli di cui al presente articolo, in particolare:

- a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, del possesso o della detenzione dei beni ammessi a contributo;
- b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo;
- c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del CATT FVG, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, il CATT FVG procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, il CATT FVG ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

7. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono stati rispettati.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 24.

Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 23 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo all'impresa originariamente beneficiaria.


2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 22, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATT FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

- a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
- b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

3. Il provvedimento del CATT FVG conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il CATT FVG avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'art. 14, comma 2.



6. Nei casi di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

Art. 25.
Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

Capo VIII
RINVII, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 26.
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 27.
Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 28.
Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119/Pres.

Art. 29.
Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari di cui al DPR n. 119/2013.

2. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti «de minimis» alle imprese, nei limiti previsti del periodo di applicazione previsto per detto regime dall'art. 7, paragrafo 4 e dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00261

LEGGE REGIONALE 21 aprile 2017, n. 9.

Funzioni onorifiche delle sopresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Supplemento Ordinario n. 15 del 26 aprile 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 46 bis nella legge regionale 20/2016

1. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Suppressione delle Province del Friuli

Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è inserito il seguente:

«Art. 46 bis funzioni onorifiche delle Province

1. Il sindaco del Comune più popoloso o altro sindaco, individuato dalla conferenza di cui al comma 4, esercita le funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza connesse alla rispettiva Provincia soppressa.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate, anche per materia, ad altri sindaci, anche non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.

3. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 abbia natura consultiva, il parere è reso dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.

4. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 comporti la consultazione di organi collegiali, il sindaco del Comune più popoloso provvede alla consultazione, in forma di conferenza, dei presidenti delle Unioni territoriali intercomunali comprese nel territorio della Provincia soppressa o, qualora nel territorio della soppressa Provincia insista una sola Unione, di tutti i sindaci anche non partecipanti all'Assemblea dell'Unione medesima.»

Art. 2.

Modifica all'articolo 27 della legge regionale 26/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui al comma 1, lettera b), possono essere esercitate in forma singola dai Comuni turistici di cui all'articolo 13, comma 3, e dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ridotti a 5.000 se appartenuti a Comunità montane. I restanti Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettera b), avvalendosi degli uffici dell'Unione oppure mediante convenzione in modo da raggiungere la medesima soglia demografica richiesta per l'esercizio delle funzioni in forma singola.»

Art. 3.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2016 è inserito il seguente:

«1 bis. Sono attribuite ai Comuni, a decorrere dall'1 luglio 2017, le funzioni esercitate in forza dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).»



Art. 4.

*Inserimento dell'articolo 9 bis
nella legge regionale 20/2016*

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 20/2016 è inserito il seguente:

«Art. 9 bis disposizioni speciali per il trasferimento di immobili provinciali

1. I Piani di liquidazione di cui all'articolo 8 individuano i complessi condominiali e gli alloggi con funzioni di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, che sono trasferiti in proprietà alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) territorialmente competenti, per essere utilizzati secondo gli scopi istituzionali delle stesse.

2. Il complesso immobiliare di "Villa Carinzia" a Pordenone, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, per essere utilizzato in tutto o in parte secondo gli scopi istituzionali della stessa.

3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'utilizzo gratuito e permanente di spazi all'interno del compendio immobiliare di "Villa Carinzia" a favore della Regione. L'utilizzo degli spazi è disciplinato da apposita convenzione tra l'Azienda per l'assistenza sanitaria e la Regione.»

Art. 5.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2009

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli e associati e delle Unioni territoriali intercomunali, ivi compresi gli interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni territoriali intercomunali dotati di un Corpo di polizia locale;»;

b) alla lettera c) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e interventi a favore dei volontari per la sicurezza di cui all'articolo 5, comma 6».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9/2009

1. All'articolo 22 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«b bis) dai comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni che si sono avvalsi del regime differenziato ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie

locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti o loro delegati.».

Art. 7.

Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali

1. Le Unioni territoriali intercomunali intervengono nel proprio ambito territoriale per il sostegno e la promozione di iniziative, eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo territoriale, economico e sociale di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, con specifico riguardo all'allegato C, punto 9, lettere b) e c), con riferimento al settore sociale e del volontariato.

2. L'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è incrementata di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a titolo di quota per il finanziamento del settore sociale e del volontariato, ripartita secondo gli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

3. Le lettere d) ed e) del comma 65 dell'articolo 10 della legge regionale 25/2016 sono abrogate.

4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), l'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 25/2016, avviene d'ufficio e senza vincolo di destinazione. È fatto obbligo alle Unioni territoriali intercomunali di provvedere all'aggiornamento dell'applicativo SIGOR in relazione alla destinazione e all'utilizzo delle risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 bis, della legge regionale 18/2015, secondo le modalità concordate con la Regione.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 9.572.790 euro suddivisa in ragione di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.



7. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 20/2016 è autorizzata la spesa di 989.641,36 euro suddivisa in ragione di 708.473,18 euro per l'anno 2017 e di 281.168,18 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 8.

Assegnazione integrativa ai Comuni

1. In relazione al processo di perequazione delle risorse a favore dei Comuni, in relazione alle funzioni dei servizi sociali erogati dai medesimi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e allo svolgimento delle medesime da parte delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, è prevista un'assegnazione integrativa di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate d'ufficio a favore dei Comuni che abbiano sostenuto con fondi propri, in riferimento alla quota comunale di cui all'articolo 10, comma 18, lettera c), della legge regionale 25/2016, una spesa pro capite maggiore al valore pro capite regionale. Tali risorse sono assegnate, in proporzione alle risorse disponibili, in ragione dello scostamento positivo tra il valore pro capite speso da ciascun Comune rispetto al valore pro capite regionale con riferimento alla popolazione residente. Non si procede ad assegnazioni inferiori all'importo annuo di 1.000 euro.

3. La popolazione residente ai fini del presente articolo è quella concernente il dato rilevato al 31 dicembre 2015.

4. Delle esigenze di cui al comma 1 si tiene conto nell'ambito dell'assegnazione della quota perequativa del fondo ordinario transitorio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015, nonché nell'assegnazione del fondo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 18/2015 a regime, attraverso il riassorbimento delle risorse assegnate con il presente articolo con la medesima decorrenza. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 18/2015 è effettuato un puntuale monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 attraverso l'applicativo SIGOR.

5. Per la finalità prevista al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 19.050.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede come di seguito indicato:


a) per l'anno 2017 con le maggiori entrate per l'importo di 6.000.000 di euro previste ai sensi dell'articolo 49, primo comma, punto 7 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e che affluiscono sul Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, nonché per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante prelievo di 6.000.000 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 9.

Erogazione di risorse agli enti locali

1. Nelle more dell'intesa di cui all'articolo 10, comma 59, della legge regionale 25/2016, per l'anno 2017 le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015 sono applicate tenendo conto per ciascun Comune delle quote da recuperare a favore del bilancio statale e regionale definite in via provvisoria con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016, n. 1608 (Individuazione delle quote provvisorie di maggior gettito IMU 2016 dei Comuni del Friuli Venezia Giulia da assicurare a favore del bilancio statale e regionale. Modifica DGR 279/2016).



Art. 10.

*Fondo straordinario di riequilibrio
per le Unioni territoriali inter-comunali*

1. Ai fini del riequilibrio dell'impatto finanziario nei confronti delle Unioni territoriali intercomunali derivante dalle assegnazioni di cui all'articolo 10, comma 18, lettera b), della legge regionale 25/2016, è stanziato per l'anno 2017 un fondo straordinario di 3.029.923,98 euro.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito a favore delle Unioni territoriali intercomunali sulla base della differenza tra l'importo totale della riduzione, come indicata al comma 3, dei trasferimenti del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017 dei Comuni di ciascuna Unione, secondo la composizione di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014, e l'importo della quota assegnata alla medesima Unione territoriale intercomunale, ai sensi dell'articolo 10, comma 18, lettera b), della legge regionale 25/2016, come rideterminata ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016.

3. La riduzione di cui al comma 2 è quella derivante dal confronto tra l'assegnazione ai sensi dell'articolo 10, comma 11, della legge regionale 25/2016, come rideterminata ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016, e l'assegnazione di cui all'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3.029.923,98 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1. (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 11.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 25/2016

1. Al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 25/2016 le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015

1. All'articolo 25 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti»;

b) al comma 3 le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti».

Art. 13.

*Modifica all'articolo 27 bis
della legge regionale 18/2015*

1. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 le parole «, non più di uno nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti e non più di uno nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 o nelle Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «e non più di due nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 o nelle Unioni territoriali intercomunali».

Art. 14.

Modifica all'articolo 43 della legge regionale 26/2014

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.».


Art. 15.

*Inserimento dell'articolo 44 bis
nella legge regionale 26/2014*

1. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 44 bis destinazione del fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 66/2014

1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.».



Art. 16.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014

1. Al comma 82 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

Art. 17.

Risorse per il personale di staff delle Unioni territoriali intercomunali

1. Qualora in esito all'attuazione dell'articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016, le Unioni territoriali intercomunali non risultino destinatarie di personale di staff con profilo amministrativo - economico ovvero ne risultino destinatarie per un numero inferiore a cinque unità, la Regione trasferisce alle Unioni medesime risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei posti necessari al raggiungimento del limite di cinque unità, previa adozione di specifico piano occupazionale da parte delle Unioni. Nelle more della attuazione delle procedure di assunzione di cui al primo periodo e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni possono, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, ricorrere, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti, a forme di lavoro flessibile per l'acquisizione delle professionalità di staff.

2. Ai fini della verifica della consistenza del personale di staff presso ciascuna Unione e della conseguente determinazione delle risorse e degli spazi assunzionali da trasferire ai sensi del comma 1, si tiene conto anche del personale di staff trasferito alle Unioni a seguito della soppressione delle Comunità montane ai sensi del titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014.

3. L'Amministrazione regionale riconosce alle Unioni territoriali intercomunali, per l'attuazione dello specifico piano occupazionale previsto dal presente articolo, l'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per ogni unità di personale ivi prevista di categoria C o D, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

4. Per le finalità del presente articolo il competente servizio della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, acquisiti i piani occupazionali comunicati dalla Direzione generale, procede all'assegnazione delle risorse alle Unioni aventi diritto.

5. La concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 4 sono effettuate sulla base dell'attuazione degli specifici piani occupazionali comunicata e monitorata attraverso l'applicativo SIGOR, in ragione della decorrenza dei relativi contratti.

6. Per le finalità previste al presente articolo è destinata la spesa complessiva di 6.639.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.660.000 euro

per l'anno 2017, di 2.489.500 euro per l'anno 2018 e di 2.489.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede come di seguito indicato:

a) per l'anno 2017, per 1.160.000 euro mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per 500.000 euro mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per gli anni 2018 e 2019, mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 18.

Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 10/2016

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 10/2016 sono aggiunti i seguenti:


«5 bis. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, queste ultime e i Comuni inclusi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge regionale.

5 ter. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 26/2014, ai fini del raggiungimento delle soglie demografiche ivi indicate, possono essere stipulate tra i Comuni ricompresi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014.»

Art. 19.

Modifiche alle leggi regionali 10/2016, 18/2016 e 20/2016

1. Al comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 10/2016 le parole «fatta salva l'ipotesi di mobilità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la possibilità di attivazione della mobilità di comparto, limitatamente al caso di personale collocato in posizione di comando presso strutture



direzionali della Regione e all'ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e con corrispondente cessione degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza, e della mobilità intercompartimentale».

2. Alla legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 2 le parole «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017»;

b) al comma 2 dell'articolo 6, nel primo periodo, le parole «all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'obbligo di gestione associata di cui al primo periodo opera a partire dall'1 gennaio 2018; sino al 31 dicembre 2017 sono fatte salve le convenzioni per la gestione associata del servizio di segretario comunale in essere e resta altresì confermata la possibilità di reggenza e supplenza a scavalco.»;

c) il comma 6 dell'articolo 12 è abrogato;

d) al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole «Comparto unico» sono aggiunte le seguenti: «; non è richiesto in caso di trasferimento per mobilità il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2»;

e) il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.»;

f) all'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 le parole «all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000»;

2) al comma 6 le parole «all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000».

3. Il comma 9 dell'articolo 52 della legge regionale 20/2016 è abrogato.

4. Il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2016, come sostituito dal comma 2, lettera e), è richiesto anche per le procedure di mobilità che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già avviate ma non ancora concluse mediante l'adozione, da parte dell'amministrazione di destinazione, dell'atto di trasferimento.

Art. 20.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2016

1. Il comma 17 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), è abrogato.

Art. 21.

Vigenza delle graduatorie

1. Il termine di vigenza delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, approvate dalle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni, dalla legge 125/2013, già oggetto di proroga sino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), si intende fissato, in relazione a quanto da ultimo previsto dall'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legge 101/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 232/2016, al 31 dicembre 2017.

Art. 22.

Budget assunzionali

1. I budget per contratti di lavoro flessibile delle Province del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale riferiti all'anno 2017 concorrono alla definizione del budget di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 18/2016.

2. Ai fini della definizione del budget di cui all'articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016 si tiene conto anche dei resti assunzionali derivanti dalla soppressione delle Comunità montane, ai sensi del titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014.

Art. 23.


Modifica all'articolo 32 della legge regionale 26/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che possono essere esercitate con le modalità previste dall'articolo 27 per le funzioni di cui al comma 1, lettera b)».

Art. 24.

Modifica all'articolo 61 bis della legge regionale 26/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 61 bis della legge regionale 26/2014 le parole «in forma consultiva» sono soppresse e dopo le parole «è regolata» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 6/2006.».



Art. 25.

Altre disposizioni finanziarie urgenti

1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:

a) per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

c) per 180.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 23, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:

a) per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per 30.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 26.

Termine di approvazione dei bilanci dei Comuni

1. In via straordinaria per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, il termine di approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017.

Art. 27.

Norme finanziarie in materia di trasporti e infrastrutture

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di avvio dell'opera di escavazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 793.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 aprile 2017

SERRACCHIANI




Tabella A riferita all'articolo 7 (Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali)

UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI	2017	2018	2019	2017-2019
Unione Carso Isonzo Adriatico	111.707,00	111.707,00	111.707,00	335.121,00
Unione Collio-Alto Isonzo	604.166,00	604.166,00	604.166,00	1.812.498,00
Unione del Livenza-Cansiglio-Cavallo	90.216,00	90.216,00	90.216,00	270.648,00
Unione del Noncello	591.208,00	591.208,00	591.208,00	1.773.624,00
Unione del Sile	165.616,00	165.616,00	165.616,00	496.848,00
Unione del Tagliamento	197.611,00	197.611,00	197.611,00	592.833,00
Unione delle Valli e Dolomiti friulane	106.385,00	106.385,00	106.385,00	319.155,00
Unione Giuliana/Juljska Unija	259.770,00	259.770,00	259.770,00	779.310,00
Unione Agro Aquileiese	85.651,00	85.651,00	85.651,00	256.953,00
Unione del Canal del Ferro-Val Canale	6.148,00	6.148,00	6.148,00	18.444,00
Unione del Collinare	136.977,00	136.977,00	136.977,00	410.931,00
Unione del Friuli centrale	620.201,00	620.201,00	620.201,00	1.860.603,00
Unione del Gemonese	72.923,00	72.923,00	72.923,00	218.769,00
Unione del Mediofriuli	56.940,00	56.940,00	56.940,00	170.820,00
Unione del Natisone	26.606,00	26.606,00	26.606,00	79.818,00
Unione del Torre	9.594,00	9.594,00	9.594,00	28.782,00
Unione della Carnia	25.586,00	25.586,00	25.586,00	76.758,00
Unione della Riviera Bassa Friulana	23.625,00	23.625,00	23.625,00	70.875,00
Totale	3.190.930,00	3.190.930,00	3.190.930,00	9.572.790,00

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00243

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2017, n. 6.

Legge di stabilità regionale 2017.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 10 del 29 aprile 2017)*

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato.

1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo - ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2017 - 2019 nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all'economia, classificati tra le

spese in conto capitale sono determinati per il triennio 2017-2019 nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2017/2019 nei limiti indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 2.

Limiti di impegno


1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati per il triennio 2017-2019, unitamente alla decorrenza ed all'anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.

Art. 3.

Attuazione degli interventi dei Programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione europea

1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2017/2019 relativa al Programma operativo FESR è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2017/2019 relativa al Programma operativo FSE è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla presente legge.



3. I dirigenti generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

Art. 4.

Norme in materia di spesa e di pareggio di bilancio

1. I Dirigenti generali ed i dirigenti dei Dipartimenti della giunta concorrono al contenimento degli impegni entro i limiti previsti dalla normativa statale in materia di pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, per l'esercizio finanziario 2017. A tale scopo i dirigenti generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.

2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2017, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

3. È vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 5.

Modifiche alle norme riguardanti gli investimenti del Servizio sanitario regionale

1. La lettera a) del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 26 novembre 2015, n. 52 è sostituita dalla seguente:

«a) la somma di euro 1.750.000,00, per l'anno 2017, a valere sulla Missione 13 Programma 05, per il potenziamento della rete regionale diagnostico-terapeutica oncologica e per la rete di radioterapia del Servizio sanitario regionale, destinata alla Azienda sanitaria locale di Matera, ASM;».

Art. 6.

Modifiche alle norme relative al Polo riabilitativo di Maratea

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle previsioni di cui al Piano socio-sanitario per l'adeguamento della struttura è previsto un contributo regionale di euro 6.500.000,00 iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, alla Missione 13 Programma 05.».

Capo III

MISURE DI GOVERNANCE E COOPERAZIONE TERRITORIALE

Art. 7.

Contributo straordinario al Comune di Irsina

1. Al fine di alleviare il disagio delle famiglie del Comune di Irsina residenti presso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in via Togliatti, via Lamarmora e via Di Vittorio che presentino un esteso degrado strutturale, ove interessate da ordinanze di sgombero, è riconosciuto al Comune un contributo pari ad un massimo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2017, per l'autonoma sistemazione delle stesse.

2. Per le medesime finalità di cui al comma che precede è, inoltre, assegnato al Comune di Irsina un contributo straordinario pari ad un massimo di euro 50.000,00 per l'anno 2018.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi, quantificati in un massimo complessivo di euro 150.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per gli esercizi 2017 e 2018, alla Missione 08 Programma 02.


Art. 8.

Contributi a Comuni e Province per l'emergenza neve

1. È riconosciuto alla Provincia di Potenza un contributo straordinario pari ad euro 450.000,00, per l'esercizio 2017, al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dall'approvazione del piano neve relativo alla stagione invernale 2016-2017.

2. È riconosciuto, altresì, alla Provincia di Matera un contributo straordinario di euro 500.000,00, per l'esercizio 2017, al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dall'approvazione del piano neve relativo alla stagione invernale 2016-2017.

3. È riconosciuto ai Comuni della Regione Basilicata un contributo straordinario pari ad euro 1.050.000,00, per l'esercizio 2017, al fine di concorrere alla copertura degli oneri sostenuti in relazione agli interventi urgenti miranti ad assicurare la transitabilità delle strade comunali, posti in essere in occasione dell'emergenza neve e ghiaccio della stagione invernale 2016-2017.



4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ufficio regionale competente in materia di Protezione civile, definisce, con apposito provvedimento, criteri e modalità di erogazione del contributo di cui al precedente comma 3.

5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, alla Missione 18 Programma 01.

Art. 9.

Contributo straordinario al Comune di Tursi

1. Al fine di concorrere al superamento delle difficoltà rivenienti dai maggiori ed imprevisi oneri sostenuti dal comune di Tursi, allo stesso è riconosciuto un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2017.

2. Per le medesime finalità di cui al comma che precede è, inoltre, assegnato al Comune di Tursi un contributo straordinario pari ad Euro 100.000,00 per l'anno 2018 e ad euro 400.000,00 per l'anno 2019.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, alla Missione 18 - Programma 01.

Art. 10.

Contributo straordinario al Comune di Montalbano Jonico

1. Per l'esercizio finanziario 2017 è riconosciuto al comune di Montalbano Jonico un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 allo scopo di sostenerne il riequilibrio finanziario pluriennale, deliberato con apposito piano dall'organismo consiliare dell'ente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma che precede è, inoltre, assegnato al Comune di Montalbano Jonico un contributo straordinario pari ad euro 400.000,00 per l'anno 2018 e ad euro 2.000.000,00 per l'anno 2019.

3. Il contributo di cui ai commi che precedono è riconosciuto subordinatamente all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, alla Missione 18 Programma 01.

Art. 11.

Contributo straordinario al Comune di Tricarico

1. Per l'esercizio finanziario 2017 è riconosciuto al comune di Tricarico un contributo straordinario pari ad euro 200.000,00 allo scopo di sostenerne il riequilibrio finanziario pluriennale, deliberato con apposito piano dall'organismo consiliare dell'ente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma che precede è, inoltre, assegnato al Comune di Tricarico un contributo straordinario pari ad euro 400.000,00 per l'anno 2018 e ad euro 400.000,00 per l'anno 2019.

3. Il contributo di cui ai commi che precedono è riconosciuto subordinatamente all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per gli esercizi 2017, 2018, e 2019, alla Missione 18 Programma 01.

Art. 12.

Contributo straordinario al Comune di Lagonegro

1. Per concorrere al superamento delle criticità finanziarie conseguenti allo stato di dissesto dichiarato nell'anno 2016, è riconosciuto al Comune di Lagonegro un contributo straordinario pari ad euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, ad euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2018 e ad euro 4.200.000,00 per l'esercizio finanziario 2019.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, alla Missione 18 Programma 01.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 13.

Spese per i compensi di notifica

1. All'art. 31 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. L'ammontare delle spese per i compensi di notifica degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, per violazioni inerenti la tassa automobilistica regionale è fissato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, nella misura di euro 12,50.»


Art. 14.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 12 «Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive».

1. L'art. 2 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 12 «Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive» è così sostituito:

«Art. 2 (*Disposizioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive*). — 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni è incrementata al valore massimo consentito ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, per i seguenti settori di attività:

a) produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e servizi connessi di cui ai codici ATECO 2007: 35.1, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.21, 35.22, 35.23, 49.50;



b) estrazione e trasporto di petrolio greggio e di gas naturale di cui ai codici ATECO 2007: 06.1, 06.2;

c) attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale di cui ai codici ATECO 2007: 09.1;

d) attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali di cui ai codici ATECO 2007: 09.9;

e) fabbricazione di prodotti di cokeria di cui ai codici ATECO 2007: 19.1;

f) fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio di cui ai codici ATECO: 19.2.».

Capo V

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

Art. 15.

Abrogazione dell'art. 29 «Istituzione di un Fondo per la gestione di situazioni di crisi della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2016”».

1. L'art. 29 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 «Legge di stabilità regionale 2016» è abrogato.

Art. 16.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2016

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è così sostituito:

«2. In attuazione del comma 1, lettera c) dell'art. 47 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 la Regione promuove, attraverso il Forum di cui al comma 1, le attività di informazione ed educazione sull'economia circolare aventi ad oggetto, in particolare, le misure dirette alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti, al riuso dei beni, al recupero di materiali ed al riciclaggio. Alla promozione delle attività innanzi menzionate si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».

Art. 17.

Abrogazione dell'art. 96 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5

1. L'art. 96 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 è abrogato.

Art. 18.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 «Istituzione dell'agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e apprendimento Basilicata)».

1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Il contributo ordinario annuale di cui all'art. 12 comma 1 lettera a) della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 è determinato nell'importo massimo di euro 1.000.000,00.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 2-bis si fa fronte con le risorse iscritte a valere sulla Missione 15 - Programma 01.».

Capo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 19.

Rideterminazione dotazione fondo di garanzia per il circolante delle imprese

1. La dotazione del fondo di garanzia per il circolante delle imprese di cui all'art. 15, comma 2 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 è rideterminata nell'importo massimo di 7 milioni di euro.

2. Al fine di assicurare la copertura integrale delle eventuali escussioni delle garanzie sono stanziati complessivamente euro 4.000.000,00 nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 ed, in particolare, euro 2.000.000,00 nel 2018 ed euro 2.000.000,00 nel 2019 a valere sulla Missione 14 - Programma 01.

Art. 20.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3

1. L'art. 24 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Stanziamiento a favore del Comando regionale della Guardia di finanza*). — 1. Al fine di consentire la realizzazione di un immobile da adibire a Comando regionale della Guardia di finanza è autorizzata la spesa di euro 14.000.000,00 per l'esercizio 2017.

2. La copertura finanziaria, da realizzarsi tramite il ricorso all'indebitamento, è assicurata dallo stanziamento di cui alla Missione 01 Programma 05.».

Art. 21.


Modifiche all'art. 30 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34

1. L'art. 30 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34 è così sostituito:

«Art. 30 (*Contributo all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)*). — 1. Per consentire l'ammodernamento e l'ampliamento delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico è assegnato all'ARPAB un contributo all'investimento dell'importo massimo complessivo di euro 8.929.000,00, per l'esercizio 2017.

2. La copertura finanziaria, da realizzarsi tramite il ricorso all'indebitamento, è assicurata dallo stanziamento di cui alla Missione 09 Programma 08.

3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione dell'investimento complessivo.».



Art. 22.

Contributo per la creazione del Polo unico dell'Arma dei Carabinieri

1. Per consentire la riqualificazione e l'ottimizzazione energetica finalizzate alla piena fruibilità della Caserma Lucania come Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri, è autorizzato un investimento dell'importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 per l'esercizio 2017.

2. La copertura finanziaria, da realizzarsi tramite il ricorso all'indebitamento, è assicurata dallo stanziamento di cui alla Missione 09 Programma 08.

Art. 23.

Disposizioni in materia di funzionamento delle strutture di vertice della Giunta regionale

1. Al fine di garantire l'attuazione delle misure di riorganizzazione amministrativa dei dipartimenti regionali e degli incarichi di vertice, fino ad un massimo di otto per le Aree istituzionali «Presidenza della Giunta» e «Giunta regionale», a decorrere dall'esercizio 2017 è autorizzata la spesa annua di euro 200.000,00, a valere sulla Missione 01 Programma 10, fermo restando il rispetto dei vincoli di spesa in materia di costi di funzionamento e per il personale scaturenti dalla vigente normativa statale.

Art. 24.

Lavoratori con disabilità

1. La Regione Basilicata riconosce un contributo economico pari ad euro 15.000,00 all'anno, fino ad un massimo di tre anni, per ogni lavoratore con disabilità assunto a tempo indeterminato da Enti locali ed Enti pubblici economici vigilati dalla Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2107 e il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, così come sostituito dall'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.

2. La Regione Basilicata riconosce un contributo economico pari ad euro 15.000,00, all'anno, fino ad un massimo di tre anni, per ogni lavoratore con disabilità assunto a tempo determinato per trentasei mesi, da Enti locali ed Enti pubblici economici vigilati dalla Regione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, così come sostituito dall'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.

3. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non possono, comunque, essere riconosciuti oltre il triennio considerato nel bilancio pluriennale 2017/2019.

4. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, con apposito provvedimento, criteri e modalità di erogazione del contributo di cui commi che precedono, al fine di commisurare l'ammontare del contributo annuo alla durata del rapporto ed alla percentuale d'impiego rispetto all'ordinario orario di lavoro negli anni di godimento del beneficio.

5. Le spese per l'attuazione del presente articolo, pari ad un massimo di euro 1.800.000,00, ripartiti in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 trovano la copertura finanziaria a valere sulla Missione 12 - Programma 02 del bilancio pluriennale 2017/2019.

Art. 25.

Anticipazione somme in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza

1. Per le finalità di cui all'art. 13-bis della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32, nelle more della definizione del riassetto della governance delle aree industriali della Regione Basilicata, sono assicurati euro 850.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 nell'ambito delle risorse stanziata a valere sulla Missione 14, Programma 01.

Art. 26.

Contributo straordinario alla Fondazione Sinisgalli

1. La Regione Basilicata, in attuazione della legge regionale 11 agosto 2015, n. 27, in qualità di socio fondatore della Fondazione Sinisgalli, interviene per evitare la dispersione del patrimonio materiale ed immateriale di altro valore culturale, appartenuto al poeta ingegnere Leonardo Sinisgalli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto alla Fondazione Sinisgalli un contributo una tantum pari a euro 30.000,00 a valere sulla Missione 01 Programma 02 del bilancio 2017.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2017 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2017.

2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2018 e 2019, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2017-2019.

Art. 28.

Entrata in vigore


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Il Presidente: PITTELLA

(Omissis).

17R00237



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale del 28 aprile 2017, n. 7, della Regione Basilicata concernente «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019».

Si comunica che per mero errore materiale alla legge regionale n. 7 del 28 aprile 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 29 aprile 2017, non sono stati allegati i verbali del collegio dei revisori dei conti concernenti il bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 che si pubblicano nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 5 maggio 2017.

(*Omissis*).

17R00431


ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-046) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 1 1 1 8 *

€ 3,00

